SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 152**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello pubblicato alla pag. 62, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 237.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 238.

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico . . . . Pag. 8

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 239.

Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1988, n. 240.

Norme concernenti il contenuto di zolfo nel gasolio, ai fini della salvaguardia dell'ambiente . . . . Pag. 11

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 27 giugno 1988.

Rinvio della decorrenza degli obblighi di iscrizione nel registro generale dei testamenti . . . . Pag. 20

Ministero dei trasporti

DECRETO 14 giugno 1988.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'approvazione dei sistemi di aggancio, traino e retrovisivi, utilizzati per lo sci nautico. Pag. 20

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 giugno 1988.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, per gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742 . . . . Pag. 21

DECRETO 2 giugno 1988.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Pag. 22

Ministero dell'interno

DECRETO 20 giugno 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di diciotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sulmona-Valva . . . . Pag. 29

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 24 marzo 1988.

Approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1988 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . Pag. 29

DECRETO 18 giugno 1988.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Finanziamento di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale . . . . Pag. 59

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali . . . . Pag. 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove orali relative al concorso, per esami, a due posti di segretario, nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Pag. 62

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società «Cooperativa ACSI-ANTeL per lo sviluppo dell'attività del tempo libero, dell'opera artistica e dello sport - Società cooperativa a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 62

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236.

Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

88G0281

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio aggiornato alla data del 30 giugno 1988. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984).

88A2736

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39:

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1988.

Comune di Napoli:

Obbligazioni «Città di Napoli 10% - 1975/1995» sorteggiate il 20 maggio 1988.

Obbligazioni «Città di Napoli 6% - 1968-1988» sorteggiate il 20 maggio 1988.

I.T.A.L.P., società per azioni, in San Giovanni alla Vena di Vicopisano (Pisa): Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1988.

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1988.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1988.

Officine padane, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1986 e il 12 ottobre 1987.

Conter Control Center, società per azioni, in Como: Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1988.

S.A.S.P.I. - Società per azioni servizi pubblici italiani, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1988.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «Isveimer 9% - 1975/1990 - 27ª emissione Serie Aperta» sorteggiate il 5 maggio 1988.

Obbligazioni «Isveimer 10% - 1976-1991 - 33ª emissione» sorteggiate il 5 maggio 1988.

Obbligazioni «Isveimer 13% - 1979/1989 - 43ª emissione» sorteggiate il 5 maggio 1988.

Obbligazioni «Isveimer 10% - 1976/1991 - 35ª emissione» sorteggiate il 5 maggio 1988.

Giochi Preziosi, società per azioni, in Limbiate: Obbligazioni «15% - 1986/1987 - 1990/1991» sorteggiate il 14 giugno 1988.

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1988.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1985/1990 - 24ª emissione» sorteggiate il 7 giugno 1988.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1983/1988 - 16ª emissione» sorteggiate il 7 giugno 1988.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 237.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il completamento del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, di provvedere al risanamento ambientale della città di Reggio Calabria e di adottare misure connesse ad interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri aggiuntivi ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 31 dicembre 1988.

Art. 6.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 7.

1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.

Art. 8.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti alla predetta data per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Art. 9.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e dei quartieri «minimi» Cusmano, Marconi, Sbarre, Santa Caterina e Pescatori;

b) urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificazione delle reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturazione e completamento degli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) esecuzione delle opere urbane e infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi a Saline Jonica;

e) sistemazione dell'asse viario urbano della città di Reggio Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei;

f) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

g) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

h) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per il tempo libero.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, formula, d'intesa con il presidente della giunta regionale, il programma relativo agli interventi di cui al comma 1, sentiti il sindaco di Reggio Calabria e il presidente della provincia di Reggio Calabria.

3. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorità indicate nel piano e nei termini stabiliti dal medesimo piano. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione, gli interventi sono realizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'esecuzione, si avvale dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi urgenti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, 280 miliardi nel 1989 e 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal capo dell'ufficio speciale di cui al comma 3.

5. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'ufficio speciale di riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e lire 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 a carico dei fondi assegnati alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986 approvativa del primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989 del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio 11

88G0296

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 238.

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di continuare ad assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. All'onere di lire 84.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il secondo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 30.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988 e quanto a lire 54.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 23.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, del medesimo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZANONE, *Ministro della difesa*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio 10

88G0297

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 239.

Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi al fine di ovviare alle gravi disfunzioni delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi dell'Italia settentrionale, dovute prevalentemente a carenze di personale che, perdurando da molti anni, determinano negative e ormai intollerabili ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche comprese negli ambiti territoriali di competenza dei predetti uffici;

Considerato che tale situazione crea preoccupate e diffuse reazioni a livello delle comunità locali interessate e degli organi ed enti che le rappresentano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unità, secondo quanto previsto dalla annessa tabella *A*, quadro *b)*.

2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà di personale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unità amministrate di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le situazioni di soprannumerarietà di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.

Art. 3.

1. Nella prima attuazione del presente decreto i posti resi disponibili nelle singole qualifiche non dirigenziali dall'incremento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, sono conferiti agli idonei compresi nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi pubblici espletati o banditi negli ultimi cinque anni per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1. Tali graduatorie sono utilizzate, per ciascuna qualifica, nell'ordine cronologico di espletamento dei rispettivi concorsi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione del comma 1 sono coperti mediante passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, che ne faccia domanda. Qualora, per le singole qualifiche, il numero degli aspiranti al passaggio sia eccedente rispetto a quello delle disponibilità, ai passaggi stessi si provvede secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza, dando precedenza al personale in posizione di soprannumerarietà. I passaggi sono disposti secondo le modalità previste dall'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche funzionali di provenienza e quelle di inquadramento, stabilite nell'annessa tabella *B*. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. La posizione economica già acquisita è comunque fatta salva, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base del livello nel quale è immesso, la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio; questa è incrementata della differenza tra i due stipendi base nel caso in cui quello percepito nel ruolo di provenienza sia di importo superiore a quello di nuova attribuzione, ed è, invece, ridotta di tale differenza nel caso contrario.

3. Per il personale che consegue il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2 sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione appositi corsi di formazione in relazione anche all'introduzione di procedure informatizzate. La durata di tali corsi, che si svolgeranno nel primo anno di servizio, non potrà essere superiore a 30 giorni anche non continuativi.

4. I posti che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla legge 11 ottobre 1986, n. 699, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito né distaccato o comandato o comunque utilizzato in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, ivi compresi quelli dei gabinetti e delle segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 4.

1. I posti di primo dirigente di cui alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono incrementati, per le dotazioni organiche stabilite dai quadri *A* e *D*, secondo quanto previsto dall'annessa tabella *A*, quadro *a)*.

2. Nella prima attuazione del presente decreto, detti posti sono conferiti agli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati o in via di espletamento, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto. La nomina è conferita secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando, alternativamente, i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

3. I posti disponibili dopo l'applicazione del comma 2, saranno conferiti mediante le procedure previste dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. I posti di cui al presente articolo, sono ripartiti esclusivamente tra gli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali elencati nell'articolo 1, e secondo le modalità ivi previste.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 420 milioni per l'anno 1988, in lire 8.414 milioni per l'anno 1989 e in lire 11.794 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988.
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 12.

TABELLA *A*
(prevista dagli articoli 1 e 4)

DOTAZIONE ORGANICA

QUADRO *a)*

La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, così come incrementata dal presente decreto, relativamente ai livelli di funzione E dei quadri *A* e *D*, è la seguente:

«TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro *A* - *Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica*				
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	135	Capo servizio	4
			Vice direttore generale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	13
			Sovrintendente regionale scolastico	15
			Provveditore agli studi	94
E	Primo dirigente	207	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	207
		353		
Quadro *D* — *Dirigenti per i servizi di ragioneria*				
D	Dirigente superiore	6	Ispettore generale di ragioneria	6
E	Primo dirigente	22	Direttore di ragioneria Ispettore capo	22»
		28		

QUADRO *b)*

Incremento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni:

Qualifiche	Nuova dotazione organica	Precedente dotazione organica
a) Ex carriera direttiva amministrativa VIII, VII	862	837
b) Ex carriera direttiva di ragioneria VIII, VII	571	561
c) Ex carriera direttiva statistici VIII, VII	20	20
d) Ex carriera di concetto di ragioneria VII, VI	637	622
e) Ex carriera di concetto amministrativa VII, VI	3.724	3.649
f) Ex carriera esecutiva V, IV	3.752	3.707
g) Ex carriera esecutiva di meccanografia V, IV	150	130
h) Ex carriera ausiliaria III, II	1.035	1.025
i) Ex carriera ausiliaria addetti al servizio automezzi III, II	130	130
l) Personale operaio IV, III, II	23	23
	10.904	10.704

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 3)

Corrispondenza tra qualifiche del personale non docente e del personale dell'amministrazione centrale e periferica

Personale non docente della scuola	Personale dell'amministrazione centrale e periferica
V Qualifica	VI Qualifica VII Qualifica
IV Qualifica	IV Qualifica V Qualifica
III Qualifica	II Qualifica III Qualifica

Nota:

Il personale non docente della scuola transita nelle qualifiche VII, V e III se alla data del 13 luglio 1980 era in possesso, rispettivamente, dei parametri 255, 183 e 163 o superiori.

88G0298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito con la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dall'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 92, 93, 94 e 95, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 92.

1) *Titolo di ammissione.*

Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

2) *Scopo, durata ed articolazione del corso.*

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

3) *Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.*

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

4) *Corsi monografici.*

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di cascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

5) *Esami.*

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

6) *Commissioni di esame.*

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dellart. 42 del regolamento studenti.

7) *Corso di lingua inglese.*

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

8) *Esame di laurea.*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 93. *(Tirocinio post-lauream).* — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati

Art. 94.

1) *Programmazione annuale, piani di studio.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessita di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità.

I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'interno corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

2) *Ripartizione dei corsi integrati in semestri.*

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

3) *Immatricolazioni.*

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 95. *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi

fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici; con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:
fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;
statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;
biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;
genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
genetica molecolare.

Numero di ore: 350.

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.

Obiettivi:
lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:
istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivi:
lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismo dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica;
biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
neurochimica;
scienza dell'alimentazione.

Numero di ore: 400.

4. Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Obiettivi:
lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
medicina dello sport;
medicina aeronautica e spaziale;
biofisica e tecnologie biochimiche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).

Obiettivi:
lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;
microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia;

Numero di ore: 600.

6. «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:
farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
diabetologia;
andrologia;
chirurgia generale;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. Area delle scienze del comportamento umano.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattie e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero. di ore: 150.

10. Area delle scienze neurologiche:

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmene diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. Area della medicina clinica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
gerontologia e geriatria;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. Area della pediatria generale e specialistica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
cardiologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. Area della ginecologia ed ostetricia.

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
anatomia patologia cardiovascolare.

Numero di ore: 100.

16. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:
emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.
Numero minimo di ore: 100.

18. Area della medicina e sanità pubblica.
Obiettivi:
lo studente deve dimostrare di:
a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;
b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;
c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;
d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.
Corsi integrati:
igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.
Discipline:
igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
educazione sanitaria;
medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;
medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;
medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.
Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1988
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 377

88A2725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1986;

Veduta la rettorale n. 87795 del 9 ottobre 1987, con la quale il rettore dell'Università degli studi di Bologna chiede la rettifica di alcuni errori materiali presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 807/1986;

Riconosciuta la particolare necessità di rettificare la denominazione dell'insegnamento di «Sistemi per l'elaborazione II» in quella di «Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II» come richiesto dal rettore dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, indicato nelle premesse, la denominazione dell'insegnamento fondamentale obbligatorio comune a tutti gli indirizzi per il secondo biennio di «Sistemi per l'elaborazione II» è rettificata in quella di «Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1988
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 284

88A2726

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1988, n. 240.

Norme concernenti il contenuto di zolfo nel gasolio, ai fini della salvaguardia dell'ambiente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983;

Vista la direttiva n. 219 del 30 marzo 1987 del Consiglio delle Comunità europee che modifica la direttiva n. 75/716/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;

Considerati i benefici ambientali che derivano alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera;

Considerato che la riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera;

Considerato che è necessario vietare l'uso di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso e che è opportuno avviare l'uso di gasolio a contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso;

Considerata l'attuale disponibilità di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso ed in tempi tecnici di adeguamento degli impianti di desolforazione;

Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della tariffa doganale comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 °C.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 non può essere immesso sul mercato gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso.

Art. 3.

1. Il dispositivo dell'art. 2 non si applica al gasolio:

impiegato per le navi adibite alla navigazione marittima;

contenuto nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale;

destinato alla lavorazione nell'industria della raffinazione.

Art. 4.

1. A partire dal 1° ottobre 1988, limitatamente al gasolio utilizzato per gli autoveicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico urbano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché a quello da utilizzare negli impianti termoelettrici delle isole con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo deve essere pari a 0,2% in peso.

Art. 5.

1. L'immissione in commercio e l'utilizzazione del gasolio con contenuto di zolfo minore dello 0,2% in peso non sono soggette a restrizioni o divieti.

Art. 6.

1. Il sindaco dei comuni di cui all'art. 4, qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà alla disponibilità di gasolio con contenuto di zolfo pari allo 0,2% in peso, può introdurre deroghe a quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto per un periodo di tempo non superiore ad un mese, fermo restando il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400.

2. Deroghe per periodi di tempo maggiori di un mese possono essere autorizzate, ove persistano le summenzionate difficoltà, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.

2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 349/1986 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Il comma 2 dell'art. 2 così recita: «2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».

— La legge n. 615/1966 concerne provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

— Il D.P.R. n. 400/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 75-716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Nota all'art. 6:

Il disposto dell'art. 2 del D.P.R. n. 400/1982 (per il titolo si veda la nota precedente) reca modifiche all'art. 12 della legge n. 615/1966 nella parte che riguarda l'esenzione da qualsiasi limitazione di impiego per i distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) aventi contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; veniva previsto inoltre che, fino al 30 giugno 1985, era ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso.

88G0303

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 giugno 1988.

Rinvio della decorrenza degli obblighi di iscrizione nel registro generale dei testamenti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, con il quale è stata fissata, tra l'altro, al primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* (1° luglio 1988), la decorrenza dagli obblighi di iscrizione;

Considerato che alcune delle apparecchiature occorrenti per il sistema informativo sono state acquisite solo il 22 giugno 1988 e che si rende necessario adeguare il software applicativo a tali apparecchiature;

Ritenuta la necessità di una successiva sperimentazione di tale software dopo le opportune modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Gli obblighi di iscrizione nel registro generale dei testamenti, contemplati nella legge 25 maggio 1981, n. 307 e nel relativo regolamento, hanno effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Corrispondentemente restano fissati al 1° ottobre 1989 gli obblighi sanciti per il conservatore del registro generale dei testamenti dagli articoli 6 e 8, comma primo, parte prima, della ripetuta legge 25 maggio 1981, n. 307 e dell'art. 13 del relativo regolamento.

Restano in tal senso modificati gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1988.

Roma, addì 27 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2762

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 giugno 1988.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'approvazione dei sistemi di aggancio, traino e retrovisivi, utilizzati per lo sci nautico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977, con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;

Ritenuto opportuno attendere l'emanazione, da parte dei competenti organi delle Comunità europee, di una normativa uniforme in materia;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1° gennaio 1992.

Art. 2.

1. Resta fermo l'obbligo, sancito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193, dei partecipanti a manifestazioni, competizioni ed allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della Federazione italiana sci nautico.

Art. 3.

1. Il servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi con imbarcazioni a motore sulle vie di acqua interne rimane disciplinato dal decreto del Ministro dei trasporti 27 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 24 settembre 1955.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo aggionato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente le norme sulla navigazione da diporto è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986.

— L'art. 25 del D.M. 15 settembre 1977, dispone:

«Art. 25 (*Navigazione nelle acque interne*). — Alle unità da diporto che effettuano navigazione nelle acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle unità di corrispondenti caratteristiche ed impiego.

All'attuazione delle disposizioni indicate nel precedente comma provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione civile, ovvero dal centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti.

Con decreto del Ministro per i trasporti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti dei materiali usati nella costruzione delle strutture dello scafo, degli impianti e delle installazioni di bordo».

— Con il D.M. 18 settembre 1986, la cui entrata in vigore era stata stabilita al 1° gennaio 1988, sono state impartite norme tecniche per il collaudo degli organi di aggancio, di traino e retrovisivi installati sulle imbarcazioni da diporto per poter effettuare lo sci nautico.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è il seguente:

«Art. 14. — (1) In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

(2) Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

(3) Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

(4) Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle federazioni suddette».

Nota all'art. 3:

Il decreto ministeriale 27 agosto 1955 disciplina le modalità di approvazione delle autorizzazioni da rilasciare per consentire l'esercizio del servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi con motoscafi, o imbarcazioni a motore sulle vie di acqua interne.

Il citato decreto non concerne lo sci nautico effettuato per diporto.

88A2728

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 giugno 1988.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, per gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 65, secondo comma, della citata legge n. 742 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978, concernente il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1988, concernente il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, devono allegare al bilancio, oltre ai prospetti di cui ai decreti ministeriali in data 9 ottobre 1978 e 2 giugno 1988, nelle premesse citati, anche un prospetto riepilogativo redatto in conformità dell'annesso modello.

Art. 2.

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea devono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 65, secondo comma, della ripetuta legge n. 742 del 1986, utilizzare, per quanto possibile, il modello sopra descritto, tenuto conto delle disposizioni stabilite per esse dagli articoli 48 e 49 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

IMPRESA ....

PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA PREDISPORSI DA PARTE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI E LE ASSICURAZIONI SULLA VITA.

(Secondo comma dell'art. 65 della legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Esercizio ....

Assicurazioni danni

Capitale o fondo di garanzia minima (art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295)	....
Quota di garanzia minima (art. 41 della legge 10 giugno 1978, n. 295)	....

Assicurazioni vita

Capitale o fondo di garanzia minima (art. 10 della legge 22 ottobre 1986, n. 742)	....
Quota di garanzia minima (art. 39 della legge 22 ottobre 1986, n. 742).	....

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità - Rami vita e rami danni	Assicurazioni vita	Assicurazioni danni
Ammontare del margine di solvibilità da costituire: R. vita (116); R. danni (104) (a)	....	....
Elementi costitutivi del margine di solvibilità: Elementi *A)* R. vita (78); R. danni (02) (b)	....	....
Elementi *B)* R. vita (82); R. danni (01) (c)	....	....
Eccedenza-insufficienza degli elementi costitutivi rispetto all'ammontare del margine di solvibilità da costituire	+	+ ....
(d = (b+c) — a)	—	— ....
Utilizzazione ai sensi dell'art. 30 legge 22 ottobre 1986, n. 742, degli elementi espliciti (b) del margine di solvibilità ancora disponibili	+	+ ....
(e)	—	— ....
N.B. - (e) sempre ≤ (d) ed (e) sempre ≤ (b)		
(f=d+e)	....	....

88A2708

DECRETO 2 giugno 1988.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 65, secondo comma, della citata legge n. 742 del 1986, concernente il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti e le imprese che esercitano o gestiscono le assicurazioni e le operazioni di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, di cui all'art. 65, secondo comma, della stessa legge n. 742 del 1986, redatto in conformità dell'annesso modello.

Art. 2.

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea devono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 65, secondo comma, della citata legge n. 742 del 1986, utilizzare, per quanto possibile, il modello sopra descritto, tenuto conto delle disposizioni stabilite per esse dagli articoli 48 e 49 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

IMPRESA ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

(Secondo comma dell'art. 65 della legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Esercizio ....

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità:

I	- Le assicurazioni sulla durata della vita umana	☐
II	- Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.	☐
III	- Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.	☐
VI	- Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa	☐
IV	- L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1), lettera *d)*, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979	☐
V	- Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449	☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona). . . . .

Capitale o fondo di garanzia minimi (art. 10 della citata legge) . . . .

Quota di garanzia minima (art. 39 della citata legge). . . . .

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci — Lire

(1) Credito v/soci per versamenti ancora dovuti (uguale voce 1 mod. 3) (*)
(2) Azioni proprie (uguale voce 22 mod. 3) (*)
(3) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare (uguale voce 58 mod. 3) (*)
(4) Elementi immateriali diversi (1) (compresi nelle voci 57, 59, 66 mod. 3) (*)
(5) Perdite degli esercizi precedenti (uguale voce 70 mod. 3) (*)
(6) Perdita dell'esercizio (riportata a nuovo) (uguale voce 71 mod. 3) (*)
(7) Capitale sociale o fondo di garanzia (uguale voce 82 mod. 3) (*)
(8) Riserva legale (uguale voce 83 mod. 3) (*)
(9) Riserva sovrapprezzo emissione azioni (uguale voce 84 mod. 3) (*)
(10) Riserva statutaria (uguale voce 85 mod. 3) (*)
(11) Riporto utili esercizi precedenti (uguale voce 86 mod. 3) (*)
(12) Altre riserve patrimoniali (2) (uguale voci da 87 a 91 mod. 3) (*)
(13) Fondo di integrazione, primo comma art. 37 (se non compreso nella voce precedente)
(14) Utili dell'esercizio non distribuibili

(15) Utile realizzato nell'anno N
(16) Utile realizzato nell'anno N-1
(17) Utile realizzato nell'anno N-2
(18) Utile realizzato nell'anno N-3
(19) Utile realizzato nell'anno N-4
(20) Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N

Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità del comma 2 b/1 art. 36, legge 22 ottobre 1986 n. 742.

(21) Riserva matematica determinata in base ai premi puri risultanti alla fine dell'anno N (**)
(22) Riserva matematica determinata in base ai premi puri alla fine dell'anno N relativa ai rischi ceduti (**)
(23) Riserva matematica dell'anno N determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (**)
(24) Riserva matematica come al punto (23) relativa ai rischi ceduti (**)
(25) Somma delle differenze tra capitali «Vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi (**)

Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità del comma 2 b/2 art. 36, legge 22 ottobre 1986 n. 742.

(26) Riserva premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata alla legge n. 742 del 1986
(27) Riserva premi per rischi in corso calcolata contratto per contratto per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella

Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità del comma 4 art. 36, legge n. 742.

A1 e A2 - *Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.*

(28) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione (INA - cessione legale e altri riassicuratori) dell'anno N.
(29) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette, dell'anno N a carico dell'INA - cessione legale
(30) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione
(31) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione (diverse dall'INA - cessione legale)
(32) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa (**)
(33) Capitali soto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione (**)
(34) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni (**)
(35) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque (**)

---

(1) Specificare gli elementi considerati:

....,
....,
....,
....,

(2) Specificare le riserve patrimoniali:

....,
....,
....,
....,

(*) Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.
(**) Le voci così contrassegnate debbono intendersi già al netto della cessione legale all'INA.

Voci — Lire

B - *Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.*

(36) Premi assicurazioni dirette dell'esercizio . . . .
(37) Premi accettati in riassicurazione nell'esercizio . . . .
(38) Riserva sinistri a carico riassicuratori inizio esercizio . . . .
(39) Sinistri assicurazioni dirette dell'esercizio. . . . .
(40) Sinistri in riassicurazione dell'esercizio . . . .
(41) Spese di liquidazione pagate nell'esercizio . . . .
(42) Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio . . . .
(43) Mov. port.: ris. sin. su rischi assicurazioni dirette . . . .
(44) Mov. port.: ris. sin. su cessioni rischi assicurazioni dirette . . . .
(45) Mov. port.: ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione . . . .
(46) Mov. port.: ris. sin. su cessione rischi assunti in riassicurazione . . . .
(47) Somme da recuperare su sinistri inizio esercizio . . . .
(48) Riserve sinistri inizio esercizio. . . . .
(49) Sinistri a carico riassicuratori . . . .
(50) Riserve sinistri a carico riassicuratori chiusura esercizio . . . .
(51) Mov. port.: ris. sin. su rischi assicurazioni dirette . . . .
(52) Mov. port.: ris. sin. su cessioni rischi assicurazioni dirette . . . .
(53) Mov. port.: ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione . . . .
(54) Mov. port.: ris. sin. su cessione rischi assunti in riassicurazione . . . .
(55) Somme recuperate per sinistri . . . .
(56) Somme da recuperare su sinistri chiusura esercizio. . . . .
(56-*bis*) Contributo di vigilanza . . . .
(56-*ter*) Contributo casellari infortuni . . . .

IV/V - *Assicurazioni malattia e operazioni di capitalizzazione di cui ai numeri* IV *e* V *del punto* A *della tabella.*

(57) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione (INA - cessione legale ed altri riassicuratori) (anno N) . . . .
(58) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette dell'anno N a carico dell'INA - cessione legale .
(59) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione . . . .
(60) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione e retrocessione (diverse dall'INA - cessione legale)

III/VI - *Assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero* III *del punto* A *della tabella e per le operazioni di cui al punto* VI.

Con assunzione del rischio di investimento:

(61) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione (INA - cessione legale ed altri riassicuratori) (anno N) . . . .
(62) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette dell'anno N a carico dell'INA - cessione legale .
(63) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione . . . .
(64) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione e retrocessione (diverse dall'INA - cessione legale)

Senza assunzione di rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:

(65) Fondi gestiti . . . .

Con assunzione di rischio di mortalità:

(66) Capitali sotto rischio non negativi a carico dell'impresa. . . . . (**)
(67) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione (**)
(68) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni . . . . (**)
(69) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dell'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni, ma inferiore o pari a cinque . . . . (**)

(**) Le voci così contrassegnate debbono intendersi già al netto della cessione legale all'INA.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

		Lire
Elementi A).		
(70) = (7) — (1)	Capitale sociale o fondo di garanzia versato.	
(71)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sempre che sia stato versato almento il 50% di detto capitale o fondo	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(72) = (8)	riserve legali	
(73) = (9) + (10) + (12) + (13)	riserve libere	
	Riporto di utili:	
(74) = (11)	di esercizi precedenti	
(75) = (14)	dell'esercizio, non distribuiti	
(76)	Totale da (70) a (75) . . .	
(77)	Elementi immateriali figuranti in bilancio.	
(78)	Totale elementi A) = (76) — (77) . . .	

Elementi B).

		Lire
(79)	50% utili futuri	
(80)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (nei limiti di cui art. 36 comma 2, lettera b), n. 2), legge 22 ottobre 1986), n. 742	
(81)	75% della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolato forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto. Assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella (nei limiti del 20% del margine di solvibilità)	
(82)	Totale elementi B) = (79) + (80) + (81)	
(83)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (di cui elementi *B* .... %) Totale elementi A) e B) = (78) + (82)	

---

(71) = (1)/2 se 70 ≥ (7)/2; (71) = 0 se [70] < (7)/2.

(77) = [(2) + (4) + (5) + (6)] + (3) — [(21) — (22) — (23) + (24)] a condizione che (3) > [(21) — (22) — (23) + 24)].

$$(79) = \frac{50}{100}\left[\frac{(15)+(16)+(17)+(18)+(19)}{5}\cdot(20)\right] \text{ in cui } (20) \leq 10.$$

$$(80) = [(21)-(22)-(23)+(24)]-(3) \text{ a condizione che } [(21)-(22)-(23)+(24)] \leq \frac{3,5}{100}(25), \text{ e } [(21)-(22)-(23)+(24)] > (3).$$

$$(81) = \frac{75}{100}[(26)-(27)].$$

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA COSTITUIRE

U.C.E. = L. ....

A) *Per le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità (I e II della tabella).*

		Lire	Lire
(84) $\frac{4}{100}$	Riserve matematiche lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione		
(85)	Rapporto di conservazione relativo alle riserve (minimo 0,85)		
(86)	(84) × (85)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi):		
(87) $\frac{0,3}{100}$	dei capitali sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(88) $\frac{0,1}{100}$	dei capitali sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque):		
(89) $\frac{0,15}{100}$	dei capitali sotto rischio		
(90)	Totale (87)+(88)+(89)		
(91)	Rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,500)		
(92)	(90) × (91)		
(93)	Margine A) = (86)+(92)		

B) *Per le assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (tabella B).*

		Lire	Lire
(94)	Importo dei premi ed accessori o di contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori al lordo delle cessioni in riassicurazione e al netto di premi o contributi annullati, imposte e tasse e oneri direttamente commisurati ai premi o contributi . .		
(95) = (37)	Importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio al lordo delle cessioni in retrocessione . . .		
(96)	Totale (94)+(95) . . .		
	da ripartire:		
(97)	quota inferiore a 10.000.000 u.c.e. = L...................... × 0,18		
(98)	quota eccedente i 10.000.000 u.c.e. = L...................... × 0,16		
(99)	Totale (97)+(98) . . .		
(100)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500).		
(101)	Margine B) = (99)×(100) . . .		

$$(84) = \frac{4}{100} [(28) - (29) + (30)].$$

$$(85) = \frac{(28) - (29) + (30) - (31)}{(28) - (29) + (30)}$$

$$(87) = \frac{0,3}{100} \times [(32) - (34) \quad (35)].$$

$$(88) = \frac{0,1}{100} \times (34).$$

$$(89) = \frac{0,15}{100} \times (35).$$

$$(91) = \frac{(33)}{(32)}.$$

$$(94) = (36) - (56\text{-}bis) - (56\text{-}ter)$$

$$(100) = 1 - \frac{-(38) - (44) - (46) + (49) + (50) + (52) + (54)}{(39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (45) + (47) - (48) - (51) - (53) - (55) - (56)}$$

C) *Per le assicurazioni malattia e operazioni di capitalizzazione di cui ai numeri* IV *e* V *del punto* A *della tabella.*

(102) $\frac{4}{100}$	Riserve matematiche lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione		
(103)	Rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(104)	Margine C = (102)×(103) . . .		....

D) *Per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero* III *del punto* A *della tabella e per le operazioni di cui al numero* VI *della tabella.*

Assunzione di un rischio di investimento:

(105) $\frac{4}{100}$ Riserve matematiche lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione . . . .

(106) Rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) . . . .

(107) (105)×(106)

Non assunzione di rischio di investimento in presenza di contratto che determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:

(108) $\frac{1}{100}$ Fondi gestiti . . . .

Assunzione di un rischio di mortalità.

Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi).

(109) $\frac{0,3}{100}$ dei capitali sotto rischio . . . .

	Lire	Lire
Temporanee caso morte con durata massima tre anni:		
(110) $\frac{0,1}{100}$ dei capitali sotto rischio		
Temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque:		
(111) $\frac{0,15}{100}$ dei capitali sotto rischio non negativi.		
(112) Totale (109)+(110)+(111) . . .		
(113) Rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,500)		
(114) (113)×(112)		
(115) Margine *D* = (107) o (108) o (zero)+(114) . . .		
E) *Situazione del margine di solvibilità.*		
(116) Margine di solvibilità complessivo da costituire (93)+(101)+(104)+(115).		
(117)=(83) Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità (parte II) . . .		

---

(102) = $\frac{4}{100}$ [(57) — (58)+(59)].

(103) = $\frac{(57) - (58)+(59) - (60)}{(57) - (58)+(59)}$.

(105) = $\frac{4}{100}$ [(61) — (62)+(63)].

(106) = $\frac{(61) - (62)+(63) - (64)}{(61) - (62)+(63)}$.

(108) = $\frac{1}{100}$ (65).

(109) = $\frac{0,3}{100}$ (66) — (68) — (69).

(110) = $\frac{0,1}{100}$ (68).

(111) = $\frac{0,15}{100}$ (69).

(113) = $\frac{(67)}{(66)}$.

Spazio riservato alla dichiarazione della cancelleria del tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente conto

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alle verità ed alle scritture:

I rappresentanti legali della società *I sindaci*

....

Data, ...

88A2709

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di diciotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sulmona-Valva.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantasei parrocchie costituite nella diocesi di Valva e Sulmona;

vennero dichiarate estinte diciotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sulmona-Valva;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 7 novembre 1986 richiamato in premessa;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti diciannove chiese parrocchiali»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

«19. Comune di Scontrone (L'Aquila) - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta con sede in 67030 Scontrone»;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle diciannove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue: «relativamente alle restanti quattordici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1988.

Approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1988 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Visto l'art. 14, ottavo comma, del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86;

Considerata l'urgenza di trasferire la somma di 80 miliardi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Considerato che l'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio finanziario 1987 ammonta a lire 160.000.000.000;

Vista la nota n. 350133 del 6 febbraio 1988 con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che l'ammontare complessivo dei versamenti trimestrali per l'anno finanziario 1988, a titolo di acconto, è pari a L. 157.720.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1988;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. n. 5131 dello stato di previsione della spesa della gestione indicata nella premessa avente la denominazione «Somma da versare all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.

Art. 2.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1988, allegato al presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1988.

Numero capitoli	*Parte I* - ENTRATE Denominazione capitoli	Importo lire
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1987 da utilizzare per integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (avanzo presunto)	160.000.000.000
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	p.m.
	Totale categoria 04 . . .	p.m.
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI . . .	p.m.
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	157.720.000.000
	Totale categoria 10 . . .	157.720.000.000
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1978, n. 218	p.m.
5232	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale categoria 11 . . .	p.m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	p.m.
	Totale generale delle entrate . . .	317.720.000.000

Numero capitoli	Parte II - SPESE Denominazione capitoli	Importo lire
	Titolo I - SPESE CORRENTI	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04 . . .	25.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	p.m.
	Totale categoria 09 . . .	p.m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	25.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione per i finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	234.695.000.000
5130	Somma da versare al fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. .	3.000.000.000
5131	Somma da versare all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86	80.000.000.000
	Totale categoria 12 . . .	317.695.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	317.695.000.000
	Totale generale delle spese . . .	317.720.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

88A2763

DECRETO 18 giugno 1988.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti gli articoli 40 e 39, secondo comma, del testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1° gennaio 1984;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1985;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1986.

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1° gennaio 1987;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244, l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1° gennaio 1988;

Visti gli articoli 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1° luglio 1988;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 18 maggio 1988, concernente la nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta tariffa;

Decreta:

È approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1988, la nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale, e relative modalità di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

GRANDE GRUPPO 1

LAVORAZIONI AGRICOLE ALLEVAMENTI DI ANIMALI PESCA. ALIMENTI.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
1100	**Lavorazioni agricole.**	
1110	Lavori di coltivazione e raccolta.	
1111	Preparazione del terreno *(dissodamento, scasso, livellamento, abbattimento di piante, ecc., anche con uso di mine)*; lavorazione del terreno *(aratura, erpicatura, rullatura)*; lavorazioni successive *(concimazione, semina, sarchiatura, somministrazione di antiparassitari - anche con uso di aeromobili - difesa antigrandine, ecc.)*; raccolta e prima lavorazione del prodotto *(falciatura, mietitura, pressatura e trinciatura foraggi, ecc.)*.	160
1112	Lavorazioni agricole particolari: coltivazioni in serre e simili, colture idroponiche ed aeroponiche, fungaie artificiali: sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi e nei giardini: lavori di rimboschimento con eventuale sistemazione di mulattiere e sentieri; attività vivaistica e sementiera *(solo messa a dimora delle piante)*; decorticatura delle piante da sughero.	79
1120	Trebbiatura, sgranatura, mietitrebbiatura, stigliatura, sfibratura *(compresa l'eventuale pressatura della paglia)*.	160
1130	Silvicoltura: abbattimento o taglio di piante; prima lavorazione del legno sul posto: carbonizzazione; riceppatura e diciocamento *(compreso il trasporto dei tronchi con qualsiasi mezzo eseguito: fili a sbalzo, fluitazione, ecc.)*.	160
1140	Lavorazioni varie.	
1141	Mangimi, foraggi, integrativi zootecnici ed altri alimenti per gli animali.	92
1142	Tabacco *(tutte le operazioni successive alla raccolta della foglia)*.	47
1200	ANIMALI	
1210	Mattazione e macellazione.	75
1300	**Pesca.**	
1310	Piccola pesca marittima *(esercitata con natanti inferiori a 10 tonnellate)*; pesca in acque interne.	103
1400	**Alimenti.**	
1410	Bevande.	
1411	Bevande analcooliche; acque minerali *(compresa l'estrazione)*; acque gassate artificialmente.	46
1412	Birra e malto.	55
1413	Produzione di vini *(pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, taglio, invecchiamento, anche a sè stanti, ecc.)*; vini liquorosi *(vermouth, ecc.)*; vini speciali; aperitivi a base di vino; aceti; sidro.	66
1414	Produzione di liquori, acquaviti, distillati; essenze ed estratti per alcoolici. Frutta sotto spirito. Alcool etilico da fermentazione.	49
1420	Latte e derivati alimentari: centrali del latte; caseifici *(compreso l'eventuale allevamento di bestiame suino con i sottoprodotti)*; latte condensato, sterilizzato, umanizzato, irradiato, polverizzato, omogeneizzato, acidificato, fermentato.	41

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
1430	**Olii e grassi alimentari** *(esclusi il burro, per il quale v. sottogruppo 1420 ed i grassi suini, per i quali v. voce 1451).*	
1431	Olio di oliva: frangitura e spremitura..	102
1432	Margarine.	33
1433	Estrazione e raffinazione degli olii di semi e degli olii di sansa e raffinazione degli olii di oliva.	72
1440	**Riso, pasta, pane, sfarinati.**	
1441	Riserie.	83
1442	Molini con trasporto meccanico nella macinazione. Pastifici a lavorazione meccanica non automatica.	64
1443	Molini automatici con trasporto pneumatico nella macinazione. Pastifici a lavorazione meccanica completamente automatica.	74
1444	Panifici *(pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce, ecc.; pasta fresca all'uovo, compresa l'eventuale vendita al minuto).*	52
1445	Lieviterie.	21
1450	**Prodotti alimentari conservati.**	
1451	Salumifici *(compresa l'eventuale mattazione o macellazione e la lavorazione di trippa e di budella)*; lavorazione dei grassi suini.	49
1452	Prodotti animali e vegetali, conservati con processi di cottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, liofilizzazione o altri: confezionati in fusti, scatole, barattoli, bustine e simili *(carne, pesce, uova; pomodori ed altri ortaggi; marmellata, mostarda, succhi di frutta, nettari di frutta - succo e polpa -, frutta sciroppata; condimenti, aromi e spezie, salse varie; patate fritte, pop corn; ecc.; esclusi i prodotti specificamente previsti in altre voci del gruppo 1400).*	60
1460	**Zuccheri e prodotti dolciari.**	
1461	Zuccheri: fabbricazione e raffinazione.	67
1462	Prodotti dolciari *(cacao, cioccolato, caramelle, confetti, ecc; frutti canditi, marroni; miele; liquirizia, panettoni, panforti, biscotti; gallette, crackers e prodotti biscottati; gelati; pasticceria in genere; sciroppi; ecc.)*; additivi per bevande ed altri alimenti.	32

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
1470	**Prodotti diversi.**	
1471	Caffè *(cernita, torrefazione, macinazione, decaffeinizzazione, ecc.)*; surrogati. *(Compresi i processi di solubilizzazione e conservazione).*	26
1472	Alimenti speciali *(omogeneizzati e, in genere, alimenti per l'infanzia; al plasmon, al tropon, alla manioca, alla tapioca; prodotti dietetici; ecc.).*	30

GRANDE GRUPPO 2

CHIMICA MATERIE PLASTICHE E GOMMA CARTA E POLIGRAFIA PELLI E CUOI.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
2100	**Chimica. Materie plastiche e gomma.**	
2110	**Prodotti chimici e prodotti farmaceutici.**	
2111	Prodotti chimici *(non compresi nelle altre voci del gruppo)*: produzione, trattamento, recupero.	31
2112	Prodotti della chimica farmaceutica e medicinali *(compresa l'eventuale produzione di intermedi e di cosmetici)*. Prodotti sussidiari di uso medico e veterinario: suture preconfezionate, cerotti medicati, ecc.; confezione a sè stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi, ecc. *(esclusa la produzione dei tessili per la quale v. G.G. 8)*. Pannolini ed assorbenti igienici.	18
2120	**Prodotti radioattivi, tossici e corrosivi** *(esclusi quelli indicati nelle voci di altri sottogruppi)*.	
2121	Preparazione, trattamento, manipolazione di prodotti radioattivi.	27
2122	Prodotti tossici *(fosgene, cianuri, solfuro di carbonio, ecc.)*.	56
2123	Prodotti corrosivi *(acido nitrico, cloridrico, fluoridrico, solforico, ecc.)*.	47
2130	**Esplosivi.**	
2131	Esplosivi da scoppio e da lancio *(dinamite, trimetilentrinitroammina, pentrite, tritolo, balistite, solenite, cordite, ecc.)*; propellenti.	71
2132	Capsule, inneschi e micce. Caricamento e scaricamento di cartucce, proiettili, bombe, torpedini, siluri, missili ed altri congegni esplosivi.	80
2140	**Prodotti ottenuti con processi comprendenti fasi di distillazione.**	
2141	Prodotti non specificati in altre voci del sottogruppo.	28
2142	Alcooli *(escluso l'alcool etilico da fermentazione per il quale v. voce 1414)*.	54
2143	Prodotti di distillazione del legno, dei combustibili fossili e del catrame *(per le industrie che provvedono anche alla distribuzione del gas combustibile, v. sottogruppo 4210)*.	36
2144	Eteri e prodotti ottenuti per distillazione di olii essenziali e di resine.	32
2145	Distillazione e raffinazione di olii minerali; produzione di intermedi e di derivati *(esclusa la produzione di resine sintetiche per le quali v. sottogruppo 2190)*; degasolinaggio del metano.	24
2146	Servizi generali *(manutenzione periodica, stoccaggio e distribuzione di materie prime, trattamento di reflui, laboratori di controllo di qualità, sorveglianza e sicurezza, servizi antincendio, infermeria, ecc.)* prestati da terzi a stabilimenti di raffinazione di olii minerali e/o a stabilimenti di successiva trasformazione dei prodotti di raffineria *(esclusi i laboratori di ricerca per i quali v. sottogruppo 0710)*. Produzione di energia elettrica, acqua deionizzata, vapore, ossigeno e azoto ed altre simili sostanze di necessità generale, effettuata da terzi a stabilimenti di raffinazione di olii minerali e/o a stabilimenti di successiva trasformazione dei prodotti di raffineria.	34
2150	**Olii e grassi industriali, animali e vegetali, concimi, anticrittogamici, insetticidi e diserbanti.**	
2151	Estrazione di olii e grassi con impiego di solventi.	159
2152	Lavorazione di olii e grassi, esclusa l'estrazione con impiego di solventi *(lubrificanti vegetali, stearina, glicerina; sgrassamento di ossa; candele di sego, candele steariche, lumini, torce; olii e grassi speciali; saponi; ecc.)*.	52
2153	Colle e gelatine da residui animali, albumine ed affini.	72
2154	Concimi chimici *(azotati, fosfatici, potassici e complessi, esclusa la calciocianamide per la quale v. voce 2181)*; concimi da residui organici.	40
2155	Anticrittogamici, insetticidi e diserbanti *(a base di rame, mercurio, arsenico, calce, fosforo, cloro, ecc.)*.	39
2160	**Colori, vernici, concianti ed affini.**	
2161	Colori *(compresi gli intermedi: nafioli, nafilammine, acidi naftalin-solfonici, nitroderivati aromatici, aldeidi, chetoni, ecc.)*.	46
2162	Pitture *(ad acqua, alla calce, alla colla, al silicato, emulsionate, all'olio, ecc.)* e vernici *(oleoresinose, a solventi volatili)*; prodotti per rivestimenti murali a base di resine sintetiche e materiali litoidi.	43

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
2163	Materie per tinta e per concia *(macinazione ed estratti di legno, scorze, foglie, radici, galle, ecc.)*.	44
2164	Inchiostri, ceralacca, gomma arabica, colle alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poligrafi e per rulli tipografici, capsule viscose.	30
2165	Cera *(fusione, imbiancamento, raffinazione, fabbricazione di candele, lumini, ecc.)*; lucidi e creme per oggetti; cera per pavimenti o per mobili.	27
2170	**Elettrochimica e produzione di gas compressi.**	
2171	Prodotti elettrochimici in genere.	21
2172	Galvanotecniche *(galvanostegia, galvanoplastica di rivestimento e di formatura, anodizzazione, metallocromia, cromatazione, fosfatazione lucidatura elettrolitica, ecc.)*.	51
2173	Produzione di gas per via elettrochimica *(idrogeno, ossigeno, cloro, fluoro, ecc.)*; produzione e distillazione di aria liquida *(compresa l'eventuale successiva produzione di ammoniaca)*; compressione, liquefazione, dissoluzione e imbombolamento di gas. *(Esclusa la produzione di gas di petrolio liquefatti, per i quali v. voce 2145)*.	30
2180	**Prodotti diversi.**	
2181	Carburi *(di calcio, di silicio, ecc.)*; calciocianamide.	66
2182	Appretti *(amido, fecola, glucosio, destrina ed affini)*.	23
2183	Citrato di calcio *(compresa l'eventuale estrazione di essenze di agrumi e la raccolta dei frutti)*; cremore di tartaro, acido tartarico e tartrati in genere.	84
2184	Essenze e profumi senza distillazione *(compresa l'eventuale raccolta e lavorazione di foglie, fiori e frutta)*; cosmetici.	11
2185	Fiammiferi.	38
2186	Detersivi sintetici ed altri tensioattivi anionici, cationici o neutri *(compresa l'eventuale produzione di cosmetici)*. Addensanti per la stampa dei tessuti.	29
2187	Preparazione di superfici sensibili: carta, lastre, pellicole fotocinematografiche; produzione di supporti in acetil-cellulosa.	15
2188	Sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti *(prodotti o non con processi elettrochimici)*.	41
2190	**Resine sintetiche, materie plastiche e gomma.**	
2191	Resine sintetiche e materie plastiche: sola produzione *(esclusa la produzione di intermedi per la quale v. voce 2145)*.	36
2192	Fibre tessili artificiali cellulosiche, ottenute con impiego di solfuro di carbonio: produzione delle fibre e ricavo dei filati.	52
2193	Fibre tessili artificiali e sintetiche: produzione delle fibre e ricavo dei filati.	37
2194	Gomma sintetica *(sola produzione)*.	25
2195	Lavorazione della gomma greggia: fabbricazione di articoli in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica: ricostruzione di pneumatici; impermeabilizzazione dei tessuti e rivestimento di cavi, corde e cordoni; produzione di ebanite, balata, guttaperca e fabbricazione di articoli.	34
2196	Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica *(vulcanizzazione, ancorizzazione, ecc.; compresa l'eventuale equilibratura e convergenza delle ruote di veicoli; per la convergenza, se effettuata a sè stante v. voce 6412)*.	55
2197	Lavorazione delle resine sintetiche e delle materie plastiche: produzione di articoli finiti, semilavorati o di parti staccate comunque ottenuti *(anche per polimerizzazione in blocco)*; produzione di laminati plastici *(anche limitatamente ad alcune fasi del ciclo tecnologico)*; produzione di semilavorati ed oggetti in resine poliuretaniche rigide o flessibili *(comprese le schiume poliuretaniche)*, recupero e riciclaggio dei supporti di pellicole fotocinematografiche e di materie plastiche in genere *(solo se effettuati come lavorazioni a sè stanti)*; impermeabilizzazione dei tessuti con resine e rivestimento di cavi, corde e cordoni; produzione di schede, nastri e dischi magnetici e simili *(compresa l'eventuale produzione di stampi metallici, esclusa la produzione di materie prime, per le quali v. voce 2191 ed escluse anche le lavorazioni di cui al sottogruppo 5330)*; fabbricazione, a sè stante, di scocche e carrozzerie per veicoli, scafi per navi ed imbarcazioni, tavole a vela *(per la completa costruzione ed allestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411, 6421 e sottogruppo 6430)*.	46
2200	**Carta e poligrafia.**	
2210	**Fabbricazione di carte, cartoni ed affini.**	
2211	Paste per carte e cartoni.	69

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
2212	Carte e cartoni *(compresa l'eventuale patinatura in macchina e produzione di pastei).*	69
2213	Cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata e simili *(compresa l'eventuale produzione di oggetti).*	31
2220	**Lavorazione della carta e del cartone.**	
2221	Cartotecnica *(buste, sacchetti, cartoncini, scatole, tubetti, cartelli, articoli per cartolai, ecc.; compresi gli eventuali lavori accessori lito-tipografici)*: carte trattate *(incerate, oleate pergamenate, gommate, zigrinate, impresse, plastificate, metallizzate, catramate, accoppiate, dipinte, da parati, patinate fuori macchina, ecc.)*: nastri adesivi *(anche dotati di supporti diversi dalla carta)*, carte da gioco.	48
2222	Legatorie e rilegatorie di libri, registri e simili *(compresi gli eventuali lavori di rigatura ed eventuali lavori accessori lito-tipografici)*: lavori di imbustamento e di etichettatura di libri, riviste, ecc..	16
2230	**Poligrafia** *(compresi eventuali lavori di cartotecnica, legatura e rilegatura).*	
2231	Tipografie ed industrie poligrafiche in genere *(tipografie con o senza impiego di macchine compositrici, linotipia, litografia, rotocalco, calcografia, serigrafia, zincografia, ecc.).*	19
2232	Industrie editoriali per la stampa dei giornali quotidiani effettuata anche con procedimenti telematici.	12
2233	Laboratori fotografici; laboratori di riproduzioni *(cianografiche, eliografiche, ecc.).*	13
2300	**Pelli e cuoi.**	
2310	**Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoi; succedanei del cuoio** *(esclusi i prodotti di cui al sottogruppo 2190)*; **tele** *(preparate, incerate, ecc.: pegamoide, dermoide, linoleum, ecc.).*	51
2320	**Preparazione di altre spoglie animali.**	
2321	Preparazione di sostanze cornee *(corna, unghie, pelo - escluso quello per cappelli, per il quale v. sottogruppo 8230 - crine, setole, ecc.. Per la fabbricazione di oggetti, v. voce 5314 e sottogruppo 5330).*	28
2322	Minugiai: preparazione, pulitura e tintura di penne e piume: preparazione di spugne: imbalsamazione di animali.	25
2330	**Lavorazione di pelli e cuoi naturali e dei loro succedanei: valigerie, sellerie, cinghie di trasmissione, oggetti tecnici, tacchetti e articoli vari.**	22

GRANDE GRUPPO 3

COSTRUZIONI: EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE. INSTALLAZIONI.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
3100	**Costruzioni edili.** **Costruzione, rifinitura, manutenzione, riparazione, demolizione di opere in cemento armato, in muratura, in legno e metalliche.** *(Edifici di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, complessi sportivi, stazioni, edifici industriali in genere, ecc.; abitazioni rurali, ricoveri per animali ed opere per uso agricolo in genere: torri di refrigerazione e di controllo, sili, ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.; mausolei, chiese, ecc.).*	
3110	**Opere in cemento armato e muratura** *(compresi anche se isolatamente eseguiti: i lavori murari svolti all'esterno di fabbricati, su facciate, tetti, cornici di coronamento e simili, la posa in opera di campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, e le opere similari nonchè la lavorazione del ferro per cemento armato - ferraioli - se svolta nell'ambito del cantiere e l'approntamento di casseforme per cemento armato, anche del tipo automontanti).* **Opere in legno: lavori di carpenteria in legno** *(opere edili in legno, incastellature, armature).* **Opere metalliche: montaggio in opera di elementi metallici.** **Opere edili in sotterraneo** *(per i lavori relativi a costruzioni idrauliche, stradali e ferroviarie v. rispettivamente gruppo 3200 e sottogruppi 3320, 3330).* *(Comprese le demolizioni parziali, gli scavi di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, nonchè l'impianto ed il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; escluse le demolizioni eseguite a sè stanti, per le quali v. sottogruppo 3130).*	142
3120	**Edilizia industrializzata: costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di elementi prefabbricati** *(comprese le demolizioni parziali, gli scavi e le opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro nonché l'impianto ed il disarmo dei cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; compresi, altresì, anche se isolatamente eseguiti, l'eventuale produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere, l'esecuzione di operazioni di sutura degli elementi, la lavorazione del ferro per cemento armato - ferraioli - se svolta nell'ambito del cantiere e l'approntamento di casseforme per cemento armato, anche del tipo automontanti: escluse le demolizioni eseguite a sè stanti, per le quali v. sottogruppo 3130);* case prefabbricate, qualunque sia il materiale impiegato.	155
3130	**Demolizione di opere in cemento armato od in muratura; disfacimento di opere in legno o metalliche.**	157
3140	**Completamento e rifinitura delle costruzioni** *(esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai sottogruppi 3110 e 3120: compresi i lavori preparatori):* **lavori eseguiti** *(con o senza ponti mobili, ponti fissi, scale, ecc.)* **su facciate, pareti, soffitti, infissi, pensiline, pali, tralicci, travature e simili, nonché su superfici di qualunque genere** *(intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; decorazioni e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazioni di tappezzatura; ecc.);* **pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali e simili** *(all'interno ed in porticati, terrazze, cortili, ecc.);* **arrotatura e lucidatura a piombo di pavimenti in genere; lamatura e lucidatura di pavimenti in legno; manti impermeabilizzanti** *(preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.);* **posa in opera di serramenti, affissi, infissi ed affini** *(porte, finestre, persiane, avvolgibili, ecc.)* **in qualsiasi materiale; applicazione di materiali isolanti** *(per i lavori eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v. voce del gruppo 3600).*	110
3200	**Costruzioni idrauliche.** **Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione** *(compresa l'esecuzione di opere accessorie).*	
3210	**Opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti** *(correzione, difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, chiuse, sostegni, conche, ecc.).* **Opere di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili** *(costruzione di argini, canali, chiuse, opere stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc. - compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore -).* **Laghi collinari artificiali.** **Difesa e sistemazione di fiumi** *(arginature, difesa e consolidamento delle sponde, mantellature, gabbioni, palafitte, lavori di rosta, sco-*	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
	gliere, sassaie, rivestimenti in pietrame e in muratura, moli, pennelli, chiuse, sostegni, conche, diversivi e scaricatori, escavazione del letto e lavori similari). *(Esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sè stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).*	136
3220	**Vie d'acqua interne artificiali realizzate in terraferma; canali di approvvigionamento e smaltimento di acque** *(per stabilimenti industriali, opifici, centrali termoelettriche, ecc.)*; **canali di irrigazione.** *(Esclusi i canali di bonifica idraulica, i canali ricavati in bacini marittimi, nelle lagune e nei laghi ed i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. rispettivamente i sottogruppi* 3210 *e* 3250 *e le voci* 3231 *e* 3232*; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sè stanti, per i quali v. sottogruppo* 3520*).*	112
3230	**Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne** *(comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, ecc.; comprese, anche se isolatamente eseguite, le opere di scavo, rinterro e ripristino, la lavorazione del ferro per cemento armato - ferraioli - se svolta nell'ambito del cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.: esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sè stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).*	
3231	Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazione delle acque, ecc. *(escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. voce* 3412*)*. Impianti di irrigazione a pioggia.	150
3232	Fognature: canali o canalizzazioni, pozzetti di accesso, di caduta o di ispezione, scarichi, impianti di sterilizzazione o di trattamento delle acque di rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc..	143
3233	Gasdotti ed oleodotti *(escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. voce* 3412*: posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni di saldatura, di fasciatura, di verniciatura, ecc.).*	123
3234	Pozzi d'acqua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati, scavati o comunque eseguiti; cisterne *(per le cisterne degli acquedotti v. voce* 3231*).*	160
3240	**Opere per impianti idroelettrici** *(sbarramenti, opere di presa, canali, ponticanale e pontitubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali - compresa l'installazione di macchinari ed attrezzature relative - opere di restituzione delle acque, opere d'arte in genere, lavori in sotterraneo, ecc.: lavorazione del ferro per cemento armato - ferraioli - se svolta nell'ambito del cantiere e approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti)* **anche se eseguite singolarmente** *(comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo di cantieri, strade di accesso, fabbricati, ecc., esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sè stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).*	160
3250	**Opere marittime, lagunari e lacuali** *(costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione: palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta, gabbioni, pennelli, ecc.)* **anche se eseguite singolarmente** *(compresa la costruzione di fari in terraferma, di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili - se eseguita insieme con il complesso delle opere principali - nonché tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo di cantieri, strade di accesso, ecc.: esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sè stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).*	111
3300	**Movimenti di terra. Costruzioni stradali e ferroviarie.** **Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione** *(compresa l'esecuzione di opere accessorie).*	
3310	Movimenti di terra: **scavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili e di campi sportivi; scavi di fondazione: terrapieni, parchi e giardini; ricerche archeologiche; riporto neve con automezzi per innevamento artificiale di campi da sci.** *(In genere lavori fine a se stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di altra natura).*	129
3320	**Strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.**	
3321	Corpo stradale e sovrastruttura: lavori in rilevato od in trincea, opere d'arte *(gallerie, ponti, viadotti, ponticelli, tombini, drenaggi, muri di sostegno, ecc.)* anche se eseguite singolarmente: case cantoniere; lavori di correzione, di rettifica e di allargamento di strade: sistemazione di scarpate, di trincee e rilevati. *(Compresi, anche se isolatamente eseguiti, l'eventuale produzione a piè d'opera di elementi prefabbricati - travi, pilastri, piastre, ecc. - la lavorazione del ferro per cemento armato - ferraioli - se svolta nell'ambito del cantiere e l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti: esclusi, se isolatamente eseguiti, le case cantoniere ed i lavori in aria compressa, per i quali v. rispettivamente i sottogruppi* 3110 *o* 3120 *e* 3250*).*	160
3322	Sovrastruttura stradale: strati di sottofondazione, di fondazione, di base, di collegamento e manto di usura; massicciate cilindrate, trattamenti superficiali ed a penetrazione, macadam; pavimentazioni in pietra, in calcestruzzo, in bitume od in asfalto; pavimentazioni in legno, in grès, rivestimenti sperimentali; marciapiedi.	95

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
3323	Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati - lavori da cantonieri, stradini e simili - *(compresa la cura delle piante e la rimozione della neve)*: segnaletica orizzontale e verticale, sicurvia e barriere stradali.	50
3324	Aeroporti, campi d'aviazione, eliporti *piste e piazzali: lavori di sbancamento, movimenti di terra in genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni, ecc.)*.	62
3330	**Strade ferrate, ferrovie metropolitane, tranvie, funicolari terrestri ed aeree.**	
3331	Corpo stradale di ferrovie, ferrovie metropolitane, tranvie e simili *(fino al piano di formazione)*: lavori in rilevato od in trincea, opere d'arte *(gallerie, ponti, viadotti, ponticelli, tombini, muri di sostegno, ecc.)*, anche se eseguite singolarmente, case cantoniere, caselli e simili. *(Compresi, anche se isolatamente eseguiti, l'eventuale produzione a piè d'opera di elementi prefabbricati - travi, pilastri, piastre, ecc. - la lavorazione del ferro per cemento armato - ferraioli - se svolta nell'ambito del cantiere e l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti: esclusi, se isolatamente eseguiti, le case cantoniere ed i lavori in aria compressa, per i quali v. rispettivamente i sottogruppi 3110 o 3120 e 3250)*.	154
3332	Sovrastruttura ferroviaria o tranviaria *(compresa la pavimentazione di tratti urbani)*, comprendente la massicciata e l'armamento *(posa in opera di sostegni, rotaie, deviatoi, intersezioni e materiali minuti)*: lavori di manutenzione *(per rinnovamento, risanamento, ripassatura e revisione dei binari, ecc.)*, raddoppio dei binari *(anche su una medesima massicciata)* sia in presenza che in assenza di traffico.	121
3333	Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione dell'armamento *(lavori da cantonieri, casellanti e simili)*.	37
3334	Funicolari terrestri ed aeree *(funicolari, slittovie, sciovie, rotovie, telferaggi, teleferiche, telefori, fili a sbalzo, funivie, seggiovie, ecc.)*: impianti ed opere anche se eseguiti singolarmente.	109
3400	**Costruzione di linee e condotte.** Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione *(compresa l'esecuzione di opere accessorie)*.	
3410	**Montaggio di linee di trasporto e di distribuzione, di antenne, tralicci e di condotte urbane** *(opere di scavo, posa in opera di cavi e tubazioni, opere d'arte, ecc.: comprese le opere in sotterraneo per attraversamenti stradali nonché la demolizione ed il ripristino dei tratti stradali interessati: esclusi gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature, per le quali v. sottogruppi 3610 e 3620)*.	
3411	Linee di trasporto e di distribuzione di energia elettrica *(linee aeree e sotterranee in genere, anche di illuminazione e di segnalazione luminosa)*, linee di contatto per ferrovie, tranvie e filovie; linee telegrafiche e telefoniche urbane ed interurbane, installazioni di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili.	107
3412	Condotte urbane per gas, acqua *(potabile, per fontane, bocche da incendio, ecc.)*, poste pneumatiche urbane.	93
3500	**Palificazioni. Lavori in aria compressa.** Costruzione, manutenzione, riparazione *(compresa l'esecuzione di opere accessorie)*. **Preparazione di conglomerati cementizi.**	
3510	**Palificazioni in genere** *(pali e diaframmi per fondazioni, muri di sostegno, setti, palancolate, ecc.: anche limitatamente alla sola esecuzione del foro)*.	139
3520	**Lavori in aria compressa per fondazioni** *(opere marittime, lagunari o lacuali, impianti idroelettrici, ponti, opere di bonifica, difese fluviali, canali, ecc.)*.	138
3530	**Produzione e trasporto di conglomerati cementizi con autobetoniere** *(compreso il sollevamento con autopompa)*.	128
3600	**Installazione, manutenzione e rimozione di impianti - o di parti di essi -, di macchinari, serbatoi, caldaie, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature e attrezzature diverse. Pulitura di impianti industriali.** *(Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici od elettrici, il posizionamento od il fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.; esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali v. voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500)*.	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
3610	**Impianti appartenenti ai servizi degli edifici** *(impianti idrici, igienico-sanitari, di distribuzione di gas, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento d'aria, elettrici – illuminazione, prese di corrente per alimentazione di elettrodomestici e piccole macchine di ufficio –, elettroacustici, telefonici – compresi i relativi centralini – antifurto, antincendio, di raccolta e scarico immondizie, acque e liquidi di rifiuto, polveri o fumi, di sterilizzazione, di refrigerazione, di posta pneumatica, di radiologia, di lavanderia, ecc.; parafulmini ed antenne per radio e televisori; impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda a pannelli solari).* **Impianti, macchinari, apparati ed apparecchiature diverse al servizio di centri elettronici e meccanografici di calcolo e di elaborazione dati** *(impianti elettrici di illuminazione, di potenza, di allarme, di sicurezza, di condizionamento, telefonici, ecc.).* *(Compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria ed esclusi gli ascensori, i montacarichi e simili nonché gli impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza o di regolazione, gli impianti di strumentazione, di automazione e di allarme per i quali v. sottogruppo 3620).*	49
3620	**Macchinari, serbatoi, caldaie, motori, colonne di processo, forni, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature ed attrezzature diverse, condotte e tubazioni di servizio e di processo, impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza e di regolazione, impianti di strumentazione, di automazione e di allarme** *(per impianti industriali, impianti chimici, opifici, officine, centrali elettriche, centrali telegrafiche e telefoniche, radiofoniche e televisive, centrali di radioguida e radiolocalizzazione, stazioni e cabine elettriche di trasformazione, conversione e sezionamento, stazioni di sollevamento, pompaggio, immagazzinamento, trattamento e distribuzione fluidi, stazioni di servizio e di distribuzione di carburanti, stazioni ferrofilotranviarie, marittime ed aeree, stazioni metereologiche, semaforiche, fari, ecc.);* **ascensori, montacarichi e simili.** **Lavori di ripulitura di stabilimenti, officine, opifici, installazioni ed impianti industriali in genere, compreso l'asporto dei detriti e dei materiali di rifiuto** *(solamente se effettuati come lavorazioni a sé stanti).*	73

GRANDE GRUPPO 4

ELETTRICITÀ . GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI ACQUA FREDDO E CALORE. ENERGIA NUCLEARE.

Esercizio degli impianti compresa la manutenzione degli stessi, per i lavori di sola manutenzione v. gruppi 3400 e 3600).

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
4100	**Elettricità.** **Produzione, trasformazione, trasporto, conversione e distribuzione di energia elettrica; telecomunicazioni.**	
4110	**Centrali elettriche; stazioni di trasformazione e di conversione; linee di trasporto e di distribuzione.**	27
4120	**Telecomunicazioni su filo** *(con eventuali inserzioni di tratte in ponti radio);* **stazioni meteorologiche, stazioni semaforiche e segnalazioni luminose.**	21
4130	**Radiocomunicazioni e radiodiffusione** *(stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche, di radiodiffusione e televisive; stazioni di radioguida, centri di avvistamento radar, ecc.).*	12
4200	**Gas e liquidi combustibili.** **Esercizio di oleodotti e gasdotti.**	
4210	**Esercizio di oleodotti; esercizio di gasdotti extraurbani ed urbani** *(compresa l'eventuale produzione, miscelazione o decompressione).*	34
4300	**Acqua. Freddo e calore.**	
4310	**Acqua.**	
4311	Sollevamento di acqua potabile e non potabile e distribuzione, in loco, dell'acqua.	47
4312	Esercizio di acquedotti *(presa, conduzione e distribuzione di acque).* Esercizio di impianti di potabilizzazione, di sterilizzazione e di trattamento di acque in genere. Disinquinamento delle acque.	34

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
4320	**Freddo e calore.**	
4321	Impianti frigoriferi e produzione di ghiaccio.	79
4322	Esercizio di impianti, comunque alimentati, per il riscaldamento ad acqua o a vapore, per la fornitura di acqua calda e per il condizionamento di aria.	31
4400	**Energia nucleare.**	
4410	**Esercizio di reattori nucleari con finalità industriali** *(escluse le centrali elettronucleari, per le quali v. sottogruppo* 4110, *ed i reattori di sola ricerca scientifica, per i quali v. sottogruppo* 0710*)*; **smaltimento di rifiuti radioattivi.**	9

GRANDE GRUPPO 5

LEGNO E AFFINI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
5100	**Conservazione e prima lavorazione del legno.** *Trasformazione dei tronchi in legname elaborato: tavole, travi, sfogliati, tranciati, ecc.).*	
5110	Conservazione del legno, spaccatura e segagione dei tronchi *(esclusa la lavorazione sul posto dell'abbattimento).*	
5111	Spaccatura, sbozzatura, squadratura, segagione manuale.	121
5112	Segagione meccanica e lavorazione meccanica accessoria *(produzione di legna da ardere, legnami da costruzione e per lavori vari; tavolame, travatura segata, travèrsine, doghe e dogherelle, abbozzi di pipe, ecc.).*	156
5113	Preservazione del legno *(con vapori, con iniezioni a pressione, con imbibizione, con spalmatura ed altri procedimenti: legni stabilizzati o migliorati)* e stagionatura artificiale del legno *(con essiccazione o con altri procedimenti fisici o chimici).*	129
5120	**Produzione di fogli di legno, compensati, truciolo, farina, punte di legno e agglomerati.**	
5121	Produzione di tranciati.	46
5122	Produzione di sfogliati; produzione di compensati o di paniforti.	83
5123	Produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno *(fuscelli per fiammiferi, stuzzicadenti, chiodini, sivelli per calzolai, ecc.).*	114
5124	Fabbricazione di pannelli di fibre e trucioli di legno agglomerati con leganti non minerali *(per la fabbricazione di agglomerati con leganti minerali, v. sottogruppo* 7210 *o voce* 7331*).*	112
5200	**Lavori in legno.** *(Trasformazione del legname elaborato in prodotti finiti).*	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
5210	**Mobili, infissi ed imballaggi: costruzione, montaggio, riparazione.**	
5211	Mobili ed arredamenti per interni, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato *(biliardi, cofani, sarcofaghi casse funebri, mobili per televisori, per radio, carrelli, ecc.)*; mobili imbottiti *(esclusi i lavori di sola tappezzeria per i quali v. sottogruppo* 8250*)*; seggiolame in genere.	69
5212	Infissi ed affini *(porte, telai, vetrine, imposte, persiane, avvolgibili, cancelli, parapetti, scale, ecc.; per la sola posa in opera v. sottogruppo* 3140*)*; imballaggi *(gabbie, pallets, casse, cassette, ceste in truciolo e legno spaccato e simili)*; bauli.	106
5220	**Lavori speciali in legno.**	
5221	Tavolette per pavimenti, perline per rivestimenti; cornici, aste, bastoni e simili; attrezzi ginnici e sportivi *(pertiche, clave, remi, slitte, sci, racchette, ecc.)*.	74
5222	Zoccoli, forme da scarpe e da cappelli, tacchi; bottami *(botti, barili, tini, mastelli, secchi, recipienti e forme per caseifici, ecc.)*.	119
5223	Strumenti musicali prevalentemente in legno — organi, pianoforti, armonium, strumenti a corda, a fiato, a percussione, armoniche, ecc. — *(per gli strumenti musicali elettronici v. voce* 6563*)*, apparecchi fotografici, cinematografici ed accessori; modelli di macchine, di galleggianti, di aeromobili per uso sperimentale, modelli per fonderia.	45
5224	Macchine *(torchi, presse, gramole, telai, ecc.)*; attrezzi, utensili ed arnesi per uso industriale o casalingo *(arcolai, scardassi, navette, setacci, ghiacciaie, posateria, ecc.)*.	86
5225	Oggetti ed articoli vari, artistici e decorativi *(astucci, attrezzi da disegno ed oggetti per cancelleria, caratteri in legno, incisioni in legno per arti grafiche, calci per armi da fuoco, pipe ed altri articoli per fumatori, accessori per tappezzeria - anelli, rotelle ecc -, soprammobili, torciere, candelieri, lampadari, statue, manichini, giocattoli, palle e bocce da gioco, chincaglierie, ecc.)*.	67
5230	**Mezzi di trasporto: costruzione, riparazione, demolizione** *(carri, carrozze; slitte, scocche e cassoni per autoveicoli; natanti, aerei, prevalentemente in legno)*.	104
5240	**Finitura di manufatti in legno** *(solamente se effettuata come lavorazione a sé stante)*: **colorazione, lucidatura, verniciatura, doratura, argentatura** *(anche con sostanze preservanti)*.	39
5250	**Laboratori di falegnameria: lavorazioni promiscue, senza netta demarcazione, così da rendere impossibile il riferimento alle voci dei sottogruppi precedenti. Lavori di restauro.**	114
5300	**Materiali affini al legno.**	
5310	**Paglia, truciolo di legno, crine vegetale, sparto, saggina, trebbia, vimini, giunco e simili; crine animale, setole, peli.**	
5311	Prima lavorazione delle materie prime vegetali *(spigatura, pelatura, classificazione, pulitura, sbianca, tintura, ecc.)*.	61
5312	Lavori di intreccio *(panieri, cestini, stuoie, graticci, gabbioni, arelle e simili per difesa fluviale; trecce e cappelli - comprese le eventuali operazioni di finissaggio -)*; rivestimento di recipienti di vetro *(fiaschi, bottiglie, damigiane, ecc.)*; produzione di cannucce di paglia per bibite.	40
5313	Mobili e arredamenti in vimini, giunco, bambù, canna d'India; impagliatura e incannettatura.	33
5314	Fabbricazione di scope, spazzole, pennelli *(comprese le eventuali lavorazioni accessorie e quella delle parti in legno)*.	45
5320	**Lavorazione del sughero. Prima lavorazione** *(bollitura, pressatura, raschiatura, ritagliatura, ecc.)*. **Fabbricazione di oggetti in sughero o agglomerati di sughero con leganti non minerali** *(turaccioli, isolanti, solette, salvagenti, ecc.; per gli agglomerati con leganti minerali, v. sottogruppo* 7210 *e voce* 7331*)*. **Produzione di farina e di pasta di legno ottenuta mescolando farina di legno con solventi e collanti.**	61
5330	**Oggetti torniti, intagliati, intarsiati, in sostanze naturali o artificiali lavorabili come il legno** *(oggetti da ornamento, statue, astucci, articoli religiosi, per uso casalingo, per fumatori, per elettricisti, per arti grafiche, ecc., in avorio, osso, corno, madreperla, tartaruga, corallo, ebanite, galalite, bachelite e simili; per gli accessori per abbigliamento - bottoni, fibbie, ecc. - v. sottogruppo* 8240*)*.	48

GRANDE GRUPPO 6

METALLURGIA. LAVORI IN METALLO MACCHINE. MEZZI DI TRASPORTO STRUMENTI E APPARECCHI

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
6100	**Metallurgia.** **Fusione, rifusione, affinazione, trasformazione e foggiatura dei metalli e delle leghe.**	
6110	**Siderurgia** *(compresi eventuali lavori complementari di zincatura, ramatura, stagnatura, ecc.).*	
6111	Produzione, affinazione, trasformazione del ferro, della ghisa e dell'acciaio *(altiforni, acciaierie, ferriere, stabilimenti siderurgici in genere)*; prima lavorazione del ferro e dell'acciaio per laminazione, fucinatura, estrusione e stampaggio *(compresa la produzione a caldo di tubi non saldati e di tubi saldati da lamiera).* Rifusione, getto, finitura di ghisa ed acciaio *(produzione di pezzi ottenuti per sola fusione).*	83
6112	Trafilatura di filo, di barre e di tubi. Produzione e finitura di tubi saldati da nastro. Produzione e finitura di profilati leggeri da nastro.	73
6113	Rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici.	53
6120	Metalli diversi e leghe *(esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio che debbono comprendersi allorché essi costituiscano solamente una parte del materiale lavorato).*	
6121	Metallurgia: ricavo di metalli dai minerali; produzione di leghe e di ferroleghe.	69
6122	Rifusione, getto, finitura; pressofusione; estrusione; prima lavorazione ai laminatoi, magli, presse; produzione di polveri metalliche.	62
6123	Trafilatura di filo, di barre e di tubi. Rilaminazione.	56
6200	**Prodotti ottenuti dalla lavorazione del metallo.** *(Trasformazione dei pezzi e semilavorati forniti dalle ferriere, acciaierie, fonderie e stabilimenti metallurgici in genere).*	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
6210	**Lavori eseguiti con laminati, profilati, trafilati e lamiere.**	
6211	Costruzione di carpenteria metallica e lavori in metallo *(travature, ponti, torri, tralicci, pali, tettoie, capriate, scale, chioschi, serre, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche, paratoie, affissi, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, castelli per macchine e apparecchi, ecc.)* con posa in opera *(escluso il montaggio degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche, dei ponti, delle linee e condotte, delle attrezzature per impianti industriali, per il quale v. gruppi 3100, 3200, 3300, 3400 e 3600).*	100
6212	Costruzione della carpenteria metallica e lavori in metallo di cui alla voce 6211, senza posa in opera.	96
6213	Fabbricazione di attrezzi per arti e mestieri e di ferramenta, ottenuti in genere per fucinatura *(pinze, tenaglie, accette, scuri, vomeri, vanghe, zappe, badili, falci, picconi, ferri da carri e da carrozze, ferri e morsi per cavalli, molle, balestre, sale, assili, catene, serrature, piastre caviglie, arpioni, ganci, carriole, ecc.)*; lavorazioni promiscue da fabbro.	77
6214	Fabbricazione di coltellerie, ferri chirurgici, armi bianche.	53
6215	Costruzione di arredamenti e di mobili in metallo, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di sedili e cabinette per impianti di risalita. Costruzione di serramenti in leghe leggere *(con l'eventuale posa in opera).*	44
6216	Produzione di bulloneria e viteria *(escluse quelle ottenute per tornitura, per le quali v. sottogruppo 6240)*; produzione di chiodami.	47
6217	Vasche, serbatoi, cisterne, gasometri e grandi contenitori *(containers)*: fabbricazione, riparazione, montaggio in opera, smontaggio, collaudo, picchettaggio, disincrostazione *(per la sola installazione v. gruppo 3600, per la demolizione v. voce 6292).* *(Per il montaggio di cisterne, botti, ecc. su autoveicoli, comportante lavori di trasformazione del veicolo stesso, v. voce 6411).*	120
6220	**Lavori in lamiera** *(latta e lamiere o lamierini di acciaio, rame, zinco, ottone, ecc.).*	
6221	Fabbricazione e riparazione di carrozzerie metalliche per autoveicoli o di parti di esse *(compreso il finimento verniciatura, nichelatura, cromatura, ecc.).*	48
6222	Stampaggio di lamiera in genere; produzione in serie, di tubi, canali, cassette, scatole, insegne, veneziane, automobiline a pedali e simili, ruote, marmitte, silenziatori, filtri, serbatoi per autoveicoli e motoveicoli; produzione in serie di arnesi e strumenti diversi per agricoltura, per arti e mestieri, per uso domestico; produzione	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
	in serie di lavelli, lavabi, vasche da bagno e piatti doccia. *(Compreso il finimento, stagnatura, nichelatura, smaltatura, verniciatura, pulitura in genere).*	76
6223	Produzione, non in serie, di tubi, canali, cassette, tramogge, cappe, insegne e simili *(compreso il finimento e l'eventuale posa in opera)*; lavorazioni promiscue di lattoneria e fumisteria.	88
6230	**Lavori in filo e nastro metallici.**	
6231	Fabbricazione di cavi e corde metalliche in genere, di cavi e cordoni elettrici nudi e rivestiti *(per il rivestimento effettuato come lavorazione a sè stante v. voce 2195 e 2197)*, di corde armoniche, di elettrodi per saldatura.	31
6232	Tele e reti metalliche.	74
6233	Produzione di tubi flessibili in nastro metallico e lavori consimili in nastro metallico.	41
6234	Produzione di molle di qualunque tipo ottenute da filo o da nastro *(per quelle fucinate, v. voce 6213; per quelle da orologeria, v. sottogruppo 6270)*; produzione di catene elettrosaldate o semplicemente piegate *(per quelle fucinate, v. voce 6213)*.	33
6240	**Lavori di tornitura, trapanatura e fresatura** *(produzione di assi, alberi, ammortizzatori telescopici, bielle, pistoni e spinotti, cambi, riduttori e variatori di velocità, canne e segmenti di tenuta per motori, canne per armi da fuoco, catene articolate o scomponibili, cilindri idraulici e idrodinamici, corone e ruote dentate, cremagliere e viti senza fine, cuscinetti a bronzine, a rulli, a sfere, flange, freni, mozzi e ruote per veicoli, giranti, giunti idrodinamici e meccanici, ingranaggi, manovellismi, pignoni, pulegge, raccorderie e rubinetteria, stampi ed utensili per macchine operatrici, supporti per assi ed alberi, valvolame, viteria e bulloneria lavorata, ecc.; compresi i lavori eventuali di fusione, fucinatura e finimento degli oggetti).*	35
6250	**Lavorazione di metalli preziosi e di imitazioni** *(compresa la eventuale fonderia).*	
6251	Lavorazione dell'argento *(argenterie, posaterie, ecc.).*	30
6252	Oreficeria e gioielleria *(oggetti in argento, oro, platino, ecc.)*; lavori di incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e similoro in foglie e lamine. Bigiotteria.	18
6260	**Lavori in metalloplastica.**	
6261	Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisione, stereotipia e simili.	9

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
6262	Produzione di monete, medaglie e simili; lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili.	18
6270	**Produzione di minuterie metalliche** *(ottenute per fusione, estrusione, sinterizzazione, ecc.)* **e di oggetti diversi ricavati da nastro e da filo metallico** *(caratteri e fregi da stampa, pallini da caccia, piombini da suggello, chincaglierie, piccoli oggetti d'arte e per decorazione, chiusure lampo, cerniere, giocattoli, cornici, guarnizioni, maniglie, fibbie, bottoni, penne e portapenne, foglie e fiori, capsule metalliche per bottiglie, molle per busti, ganceti, rondelle, aghi, spille, forcine, ami da pesca, fermagli, punti metallici, molle per orologeria, anelli, licci per tessitura, raggi, uncinetti, ferri da calza, fusti per cappelli, per ombrelli e per paralumi, grigliette, nettapiedi, gabbiette per uccelli, cestelli, guarnizioni per carde, ecc.).*	37
6280	**Finimento e rivestimento di materiali e oggetti metallici** *(solamente se effettuati come lavorazioni a sè stanti).*	
6281	Arrotatura e pulitura *(affilatura, molatura, lucidatura, levigatura, sabbiatura, smerigliatura).*	69
6282	Verniciatura *(esclusa la verniciatura per manutenzione di impianti industriali, per la quale v. sottogruppo 3620).* Elettrovellutazione.	70
6283	Smaltatura, metallizzazione *(per immersione, per calorizzazione, per diffusione, ecc.; con esclusione dei trattamenti elettrochimici per i quali v. voce 2172)*; trattamenti termici e fisico-chimici in genere *(escluse le lavorazioni al cannello, per le quali v. voce 6291).*	76
6284	Cromolitografia.	47
6290	**Saldatura autogena** *(solamente se effettuata come lavorazione a sè stante).* **Demolizione di costruzioni metalliche. Riduzione di materiali metallici e di rottami.**	
6291	Saldatura autogena *(ossidrica, ossiacetilenica, elettrica, ecc.)* e tecniche affini *(ricarica, riporto duro, perforazione, metallizzazione a proiezione, tempra superficiale).*	65
6292	Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche *(escluso il disfacimento di opere edili, per il quale v. sottogruppo 3130)*. Riduzione di materiali metallici e di rottami, con o senza taglio alla fiamma o all'arco.	160

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
6300	**Macchine.**	
	Costruzione, trasformazione e riparazione di macchine e meccanismi con eventuale posa in opera.	
6310	**Motori; macchine elettriche.**	
6311	Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa: motori idraulici e a vento *(turbine, ruote idrauliche, aeromotori, ecc.)*; motrici a vapore *(escluse le ferroviarie, le tranviarie, ecc. per le quali v. voce* 6413*)*.	44
6312	Motori elettrici, alternatori, dinamo, trasformatori, macchine convertitrici.	29
6320	**Macchine operatrici: apparecchi di sollevamento e di trasporto.**	
6321	Macchine operatrici *(macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro fisse e semoventi, macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola)*.	41
6322	Macchine da cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.	18
6323	Apparecchi di sollevamento *(ascensori, montacarichi, elevatori, gru, paranchi, argani, carrucole, capre, binde, martini, taglie, ecc.)*; apparecchi di trasporto *(trasportatori a rullo, a nastro, su filo, ecc.)*; scale aeree, ponti meccanici *(carri-ponte e simili)*.	66
6330	**Armi da fuoco e strumenti bellici.**	
6331	Armi portatili *(fucili, moschetti, pistole, mitragliatrici portatili, lanciabombe, lanciafiamme, ecc.)*.	18
6332	Artiglierie e armi pesanti *(cannoni, obici, mortai, mitragliere per postazioni, ecc.)*.	60
6333	Torpedini, siluri, gimnoti, missili e simili *(compreso il controllo e l'assistenza tecnica anche nel caso di esercitazioni con armi cariche; per il solo caricamento dell'esplosivo v. voce* 2132*)*.	37
6340	**Officine meccaniche in genere.**	
	Officine per costruzione, montaggio, smontaggio e riparazione di macchine e parti di esse, con lavorazioni promiscue che non consentano una netta demarcazione o con produzioni in rapporti quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle altre voci del gruppo 6300.	61

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
6400	**Mezzi di trasporto.**	
	Costruzione e riparazione.	
6410	**Mezzi di trasporto terrestre.**	
6411	Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli, rimorchi *(autovetture, autobus, filobus, autocarri, autofurgoni, autocisterne, autotreni, autoarticolati, trattori, carrelli industriali, rimorchi e semirimorchi per autoveicoli, autobetoniere, caravans, roulottes, dumpers, ecc.)* e motoveicoli: costruzione di ciclomotori e biciclette.	30
6412	Riparazione dei veicoli di cui alla voce 6411; elettrauto: soccorso stradale.	42
6413	Costruzione, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie e tranvie, comprese quelle decauville e quelle aeree *(locomotive, locomotori, vagoni, carri, automotrici, elettromotrici, elettrotreni, motrici e rimorchi tranviari, vagonetti, cabine ecc.: compresa la lavorazione delle parti non metalliche ed escluse le officine di riparazione per l'ordinaria manutenzione svolta nell'ambito dell'esercizio degli impianti, per la quale v. sottogruppo* 9110*)*.	100
6420	**Mezzi di trasporto per via d'acqua: navi ed imbarcazioni per navigazione marittima, fluviale e lacuale.**	
6421	Lavori di costruzione e di allestimento, ovunque eseguiti, di navi, imbarcazioni, chiatte, pontoni, bacini e piattaforme galleggianti, ecc.: costruzione di carpenteria navale, di galleggianti ed accessori per l'ormeggio e la navigazione *(boe, gavitelli, drome, segnalamenti, ecc.)*.	115
6422	Trasformazione, riparazione, manutenzione di navi, imbarcazioni, galleggianti e parti di esse, svolte sia a bordo che a terra: lavori di carenaggio.	146
6423	Disarmo e demolizione di navi e galleggianti.	158
6430	**Mezzi di trasporto aereo: costruzioni aeronautiche** *(escluso il collaudo in volo degli aerei; per la costruzione dei motori, v. voce* 6311*)*.	28
6500	**Strumenti e apparecchi diversi.**	
	Costruzione *(compresa la lavorazione delle parti non metalliche nonché la riparazione e la manutenzione quando non espressamente previste in altre voci di tariffa)*.	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
6510	**Macchine per scrivere, copiare e duplicare di tutti i tipi, registratori di cassa, telescriventi, emettitrici e convalidatrici di biglietti, e simili.**	10
6520	**Orologi di tutti i tipi** *(per la posa in opera all'esterno di edifici, v. sottogruppo 3110)* **e meccanismi a orologeria; apparecchi e strumenti di misura** *(esclusi quelli ottici ed elettrici; bilance in genere, stadere, bilici e accessori, misuratori, registratori e contatori di gas liquidi, calore, pressione e forze in genere, tachimetri, contachilometri, ecc.)*; **meccanismi distributori** *(distributori di carburante, distributori a gettone di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari, ecc.)*. **Organi per alimentazione di motori a combustione interna** *(carburatori, iniettori, polverizzatori, pompe, miscelatori, riduttori, ecc.)*.	20
6530	**Strumenti e apparecchi scientifici** *(esclusi quelli specificatamente previsti in altre voci del Gruppo; medico-chirurgici, per laboratori di ricerca, di analisi, ecc.)*; **apparecchi di protesi** *(comprese le parti non metalliche)*.	12
6540	**Strumenti musicali e accessori prevalentemente in metallo** *(per gli strumenti musicali elettronici v. voce 6563)*.	15
6550	**Strumenti ottici** *(occhiali, compresa la colorazione o metallizzazione delle lenti, cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate, ecc.)*; **apparecchi fotografici, cinematografici** *(da ripresa e da proiezione)* **e altri apparecchi da proiezione.**	13
6560	**Apparecchi e strumenti elettrici, elettromagnetici ed elettronici** *(esclusi gli apparecchi previsti al sottogruppo 6580 ed i lavori di installazione, per i quali v. gruppo 3600 ed i lavori di montaggio e riparazione a bordo di navi ed imbarcazioni, per i quali v. sottogruppi 5230 e 6420)*.	
6561	Apparecchi elettrici ed elettromagnetici *(interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti, spinterogeni, candele per motori, ecc.; apparecchi radiologici, terapeutici, ecc.; quadri elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione, comando e controllo; cabine elettriche prefabbricate)*.	21
6562	Strumenti di misura e di controllo; apparecchi misuratori, registratori, contatori *(voltmetri, amperometri, ohmetri, wattmetri, oscillografi, ecc.)*.	14
6563	Apparecchiature telefoniche e telegrafiche; apparati trasmittenti e riceventi per radiocomunicazioni, radiodiffusione e televisione; apparati per radiolocalizzazione e radioguida; calcolatori elettro-	
	nici; fono registratori e fono riproduttori: apparecchiature elettroniche in genere e singoli componenti elettronici *(escluse le valvole termoioniche ed i tubi per i quali v. voce 6564)*.	10
6564	Valvole termoioniche, tubi catodici, tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali, insegne luminose, lampadine.	20
6565	Apparecchi per illuminazione di qualsiasi materiale *(fari, lanterne, proiettori, fanali, fanalini, ecc.)*.	22
6570	**Apparecchi idraulici ed igienici** *(per impianti per acqua potabile, per bagni, latrine, fontane o fontanelle, acquai, lavatoi, lavabi, ecc.; esclusa la rubinetteria ed il valvolame per i quali v. sottogruppo 6240)*.	58
6580	**Apparecchi termici ed elettrici: costruzione, riparazione, montaggio in opera, smontaggio, manutenzione, collaudo** *(per la sola installazione v. gruppo 3600, per la demolizione v. voce 6292, per i lavori di montaggio, manutenzione, riparazione a bordo di navi e imbarcazioni v. sottogruppi 5230 e 6420)*.	
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento *(generatori di vapore, caldaie, autoclavi, bollitori, forni, essicatoi, scambiatori di calore, bruciatori, radiatori e batterie per impianti di riscaldamento, di condizionamento, di refrigerazione, radiatori per motori a combustione interna, ecc.)*.	55
6582	Apparecchi elettrici e termici per uso domestico *(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine, stufe per riscaldamento, ferri da stiro, macchine per caffè, scaldabagni, tostapane, rosticcerie, tritatutto, frullatori, rasoi elettrici, piccoli ventilatori e condizionatori, lucidatrici, aspirapolvere, battitappeto, cablaggi prefabbricati per elettrodomestici, ecc.; esclusi gli apparecchi radiotelevisivi ed elettronici, per i quali v. voce 6563)*.	32
6590	**Strumenti, apparecchi ed apparati diversi, prevalentemente metallici, non compresi nei sottogruppi precedenti, oppure fabbricati promiscuamente senza netta demarcazione fra le varie lavorazioni o in rapporti quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle voci dei sottogruppi precedenti.**	31

GRANDE GRUPPO 7

MINERARIA. MINERALURGIA E LAVORI COMPLEMENTARI.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
7100	**Mineraria.**	
	Ricerca ed estrazione di minerali e rocce: lavori di coltivazione, di grande preparazione e di manutenzione in miniere e cave *(compresa la prima lavorazione dei materiali estratti).*	
7110	**Prospezioni geologiche, geofisiche e ricerche minerarie** *(gallerie, trincee, pozzetti di ricerca, trivellazioni, carotaggi e sondaggi: ricerche in mare).*	
7111	Ricerche minerarie e prospezioni geofisiche con metodi sismici: sondaggi e carotaggi meccanici; carotaggi geofisici.	100
7112	Prospezioni geologiche; prospezioni geofisiche con metodi gravimetrici, magnetometrici, geoelettrici e simili.	45
7120	**Miniere di minerali metalliferi** *(minerali radioattivi, di alluminio, di antimonio, di argento, di berillio, di cobalto, di cromo, di ferro, di manganese, di mercurio, di molibdeno, di nichelio, di oro, di piombo, di rame, di stagno, di stronzio, di tungsteno, di zinco, ecc.; compreso l'eventuale trattamento per il ricavo dei metalli; per il solo ricavo v. sottogruppi 6110 e 6120).*	
	Miniere di pirite, di marcassite, di arsenopirite.	
	Miniere e cave di minerali non metalliferi *(allumite, amianto, barite, feldspati, fluorite, gesso, leucite, magnesite, miche, quarzo, steatite, talco).*	
	Miniere e cave di combustibili solidi, miniere di grafite, miniere di rocce asfaltiche e bituminose.	
	Miniere di salgemma, di sali potassici, di rocce fosfatiche *(escluse quelle coltivate con metodi speciali, per le quali v. sottogruppo 7130).*	
	Miniere di zolfo.	
7121	Coltivazioni eseguite a cielo aperto.	160
7122	Coltivazioni eseguite in sottosuolo *(escluse le miniere di zolfo, per le quali v. voce 7123).*	140
7123	Miniere di zolfo coltivate in sottosuolo.	132
7130	**Miniere coltivate con metodi speciali** *(idrocarburi, giacimenti salini coltivati con trivellazioni, sfruttamento di sorgenti di acido borico, captazione di sorgenti endogene, ecc.).*	33
7140	**Saline, raffinazione del sale marino.**	33
7150	**Cave di rocce disaggregate. Cave e miniere di argilla e caolini.**	
7151	Cave di rocce disaggregate *(sabbie, ghiaie, ciottolami, farine fossili e simili, pozzolane ed altri sedimenti vulcanici incoerenti).*	130
7152	Cave e miniere di argilla e caolini.	81
7160	**Cave e miniere di rocce compatte.**	
7161	Cave di rocce compatte, miniere di marna da cemento e di pietre litografiche *(escluse le cave coltivate con i metodi previsti alla voce 7162).*	160
7162	Cave di rocce compatte coltivate con impianti di filo elicoidale, macchine tagliatrici o metodi affini *(compreso l'impiego di esplosivi effettuato solo in funzione dei metodi di coltivazione specificati).*	157
7200	**Mineralurgia.**	
	Trasformazione di materie prime per la produzione di materiali destinati all'industria *(esclusa la metallurgia, per la quale v. gruppi 6100 e 7100).*	
7210	**Produzione di mastice d'asfalto, asfalti colati, conglomerati bituminosi, emulsioni bituminose, cartonfeltri bitumati, guaine impermeabili prefabbricate bituminose e simili** *(per l'applicazione, v. grande gruppo 3).*	92
7220	**Produzione di calce, di cemento, di gesso.**	101
7230	**Raffinazione dello zolfo** *(compresa la sublimazione).*	160
7300	**Lavorazioni complementari delle industrie mineralurgiche.**	
7310	**Lavorazione di rocce e minerali con azione meccanica: frantumazione, granulazione, macinazione, vagliatura, ventilazione; lavatura e lavorazione di sabbie, argille e terre.** *(Solo esercizio di impianti a sè stanti e comunque isolati rispetto al rischio dell'estrazione).*	118

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
7320	**Lavorazione di marmi e pietre ornamentali affini, di pietre molari, di pietre preziose.**	
7321	Segagione e lavorazione con impiego di seghe multilame, con impianti di filo elicoidale, con macchine fresatrici, levigatrici, lucidatrici, tornitrici e simili.	160
7322	Lavori di marmoraio e scalpellino.	104
7323	Lavorazione di pietre preziose e fini *(per gioielleria, orologeria, ecc.).*	5
7330	**Fabbricazione di materiali agglomerati.**	
7331	Produzione di manufatti, per l'industria edilizia o per altri usi, con materiali agglomerati con leganti minerali *(pietre artificiali, marmette, vasi e vasche, gradini, travi, pali, tubi, lastre ed elementi di vario tipo in amianto-cemento, tegole in cemento, ecc., in genere elementi strutturali e decorativi; esclusi quelli agglomerati con i leganti di cui al sottogruppo* 7210; *compresa l'eventuale fabbricazione di armature metalliche).* Elementi strutturali e decorativi in gesso.	109
7332	Produzione di mole ed abrasivi rigidi *(a impasto ceramico, a cemento magnesiaco, a legante sintetico),* di tele, di nastri, di carte e di paste abrasive. Produzione di materiali di attrito per freni e frizioni.	25
7333	Agglomerazione di combustibili fossili od altre sostanze carboniose *(quadrelli di carbone e di torba, elettrodi per pile voltaiche, per lampade ad arco, per bagni elettrolitici, per forni elettrici, elementi in grafite per uso diverso, ecc.).*	49
7340	**Fabbricazione di ceramiche, laterizi comuni e speciali, materiali refrattari in genere.**	
7341	Ceramiche *(terrecotte, maioliche, terraglie, gres, porcellane ed affini).*	60
7342	Laterizi comuni e speciali *(compreso l'eventuale esercizio di cave annesse).*	109
7343	Materiali refrattari in genere: anime per fonderia.	70
7350	**Produzione e lavorazione del vetro, compresa l'eventuale posa in opera.**	
7351	Produzione di lastre.	64
7352	Produzione a macchina di vetreria comune, di vetri tecnici per ottica e per laboratorio *(articoli da tavola, da laboratorio, da toletta, da illuminazione, recipienti in genere, isolatori, ecc.).*	56
7353	Produzione a mano e a soffio di vetreria comune e di vetri tecnici per ottica e per laboratorio *(articoli da tavola, da laboratorio, da toletta, da illuminazione, recipienti in genere, ecc.).*	32
7354	Produzione artistica del vetro: conterie: tessere per mosaico vetroso.	23
7355	Seconda lavorazione del vetro piano *(molatura, smerigliatura, sabbiatura, decorazione, argentatura, ecc.);* sbozzatura per lenti; vetrai.	79
7356	Seconda lavorazione del vetro cavo *(fabbricazione di fiale, siringhe, termometri, apparecchi scientifici; decorazione; ecc.).*	21
7357	Produzione di lana di vetro, scorie o rocce. Produzione di fritte per la preparazione di smalti vetrosi *(compresa l'eventuale produzione e/o lavorazione di pigmenti).*	43

GRANDE GRUPPO 8

TESSILE E ABBIGLIAMENTO.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
8100	**Tessile.** Lavorazione delle fibre tessili e dei fili e filati tessili naturali, artificiali e sintetici (*vegetali: cotone, lino, canapa, juta, sisal, cocco, paglia, ecc.: animali: lana, seta, pelo di coniglio, di capra, di cammello, di cavallo, ecc.: minerali: amianto, ecc.: artificiali: proteiniche, cellulosiche, di vetro, ecc.; sintetiche: poliammidiche, polivinìliche, polietileniche, polipropileniche, poliacriliche, poliestere, ecc.*).	
8110	**Preparazione delle fibre tessili** (*prima lavorazione industriale, escluse le operazioni di carattere agricolo e la fabbricazione di fibre artificiali, minerali e sintetiche; per queste ultime, v. rispettivamente i grandi gruppi 2, 6 o 7*).	
8111	Macerazione, stigliatura, scotolatura industriali della canapa, del lino, della juta, del sisal e delle fibre similari.	152
8112	Rigenerazione di lana, cotone ed altre fibre tessili da stracci o ritagli di tessuti (*cernita, carbonizzazione, battitura, lavaggio, stracciatura, sfilacciatura, garnettatura, asciugatura, tintura*).	160
8113	Cardatura di fibre tessili e cascami (*apritura, battitura, lavaggio, cardatura, produzione di ovatte*).	150
8114	Pettinatura di fibre tessili (*apritura, battitura, lavaggio, cardatura, ammorbidatura, pettinatura, produzione di stoppe*).	57
8115	Lavaggio della lana (*lavaggio, asciugamento ed operazioni accessorie*); tintura della lana vergine.	97
8120	**Filatura, torcitura e ritorcitura.**	
8121	Trattura della seta (*filande*); filatura della seta (*filatoi*) e dei suoi cascami (*incannatura, stracannatura, binatura, torcitura, ritorcitura della seta; macerazione, lavatura, battitura, pettinatura, filatura, ritorcitura dei cascami; finissaggio dei filati*). Torcitura e ritorcitura di filati in genere: stabilimenti che effettuano solamente torcitura, ritorcitura ed operazioni accessorie (*incannatura, binatura*).	25
8122	Filatura, torcitura e ritorcitura di fibre tessili e cascami in genere (*esclusa la seta, comprese le operazioni preparatorie, quali cardatura e pettinatura ed il finissaggio dei filati*). Fabbricazione di spaghi.	40
8123	Corderie (*fabbricazione di corde: gomene, cavi comuni, funi, ecc.; fabbricazione di reti per usi diversi: caccia, pesca, sport, ecc.: con esclusione della lavorazione con materiali metallici, per la quale v. sottogruppo 6230*).	45
8130	**Tessitura** (*fabbricazione di tessuti, di articoli a intreccio e di feltri; comprese le operazioni preparatorie per la tessitura*).	
8131	Tessuti in pezza (*per abbigliamento, per arredamento, artistici, industriali, ecc.*), coperte e tappeti (*per gli stabilimenti che effettuano operazioni di tessitura e di finissaggio dei tessuti*).	33
8132	Tessuti in pezza (*per abbigliamento, per arredamento, artistici, industriali, ecc.*), coperte e tappeti (*per gli stabilimenti che effettuano la sola operazione di tessitura - anche limitatamente alla sola produzione di ordito -*).	34
8133	Tessuti in pezza (*per abbigliamento, per arredamento, artistici, industriali, ecc.*), coperte e tappeti (*per gli stabilimenti che effettuano operazioni di tessitura e di filatura, torcitura e ritorcitura delle fibre*).	36
8134	Tessuti e articoli diversi a maglia, a intreccio, ricamati (*tessuti a maglia, maglierie, tessuti tubolari, calze, guanti, scialli, nastri, spinette, passamani, cordoncini, trecce, cinghie, stringhe, lucignoli, licci per tessitura, involucri tessili per fili di gomma o di metallo, tessuti elastici, merletti, pizzi, tulli, retine, galloni, guarnizioni, frange, ricami, ciniglie, ecc.*).	12
8135	Feltri di fibre animali o vegetali (*produzione di feltri e confezione di articoli; esclusi i feltri tessuti, per i quali v. voci 8131, 8132 o 8133, e quelli per cappelli, per i quali v. sottogruppo 8230*). Tessuti ottenuti non per tessitura.	60
8140	**Finissaggio di filati e di tessuti** (*lavatura, sbianca, mercerizzazione, appretto, tintura, stampa, bruciatura del pelo, lucidatura, decatissaggio, follatura, garzatura, ratinatura, trattamenti antipiega, di irrestringibilità, di impermeabilizzazione, per effetti particolari, ecc.; compresa la inchiostratura e bobinatura di nastri per macchine da scrivere; per la sola impermeabilizzazione v. voci 2195 e 2197*).	38
8150	**Stabilimenti che effettuano la lavorazione completa di fibre tessili: preparazione, filatura, tessitura ed eventuale finissaggio.** (*Per la produzione di fibre artificiali v. voci 2192 e 2193*).	39

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
8200	**Abbigliamento. Arredamento. Confezione. Pulitura di tessuti.**	
8210	Confezione con tessuti, pelli e similari, di abiti, soprabiti, pellicce, impermeabili, di guarnizioni e accessori per detti, di biancheria, maglie, busti, guanti, borse, cravatte, ghette, berretti, cappelli in tessuti, cappelli da donna, giocattoli, sacchi, teloni, tende per campeggi, vele, bendaggi e simili; rammendi; ricopertura di fusti di ombrelli; rivestimento di bottoni, fibbie e simili, coperte trapunte, giacche imbottite e simili; confezione di parrucche, toupets, articoli in pelouche e simili.	11
8220	Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo, con qualsiasi materiale *(cuoio, tessuti, feltro, paglia, gomma, materie plastiche, ecc.)* anche usato promiscuamente *(esclusi i casi in cui si effettua anche la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, per i quali v. voci 2195 e 2197).*	17
8230	Preparazione del pelo per cappelli e parrucche; produzione di feltro per cappelli, produzione di cappelli di feltro *(per la sola confezione dei cappelli di tessuto e dei cappelli da donna, v. sottogruppo 8210)* e di fusti di cappelli fatti con detta materia *(per i fusti fatti con filo metallico o con altri materiali v. voci specifiche).*	72
8240	Bottoni, fibbie, fermagli, spilloni ed altri accessori per abbigliamento, lavorati con qualsiasi materiale anche promiscuamente *(esclusi quelli interamente metallici, per i quali v. sottogruppi 6250, 6260 e 6270 e quelli interamente in materie plastiche, per i quali v. voce 2197).*	14
8250	Lavori da tappezziere e da materassaio *(compresa l'imbottitura e copertura con stoffe, pelli e similari, di poltrone, sedie, mobili, ecc., e la posa in opera di tendaggi).* Fabbricazione di materassi a molle.	27
8260	Pulitura in genere *(di indumenti, biancheria, lana da materassi, tappeti, ecc.)*: lavanderie, tintorie, stirerie.	27

GRANDE GRUPPO 9

TRASPORTI. CARICO E SCARICO DEPOSITI.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
9100	**Esercizio di trasporti.**	
9110	Trasporti terrestri su guida *(comprese le officine di riparazione per l'ordinaria manutenzione).*	
9111	Ferrovie di qualsiasi scartamento o sistema di trazione o mezzo di aderenza *(ferrovie, funicolari, metropolitane, ecc.)* per trasporto di persone, di merci e di bestiame; servizi sui treni *(di ristorante, di letto, di assistenza, ecc.)*; funivie.	39
9112	Tranvie ed ascensori di servizio pubblico.	13
9113	Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento: ascensori d'uso privato, montacarichi, gru, argani e simili.	73
9114	Teleferiche *(per le funivie, v. voce 9111).*	153
9120	Trasporti terrestri non su guida *(comprese le rimesse e le officine per le riparazioni e per la manutenzione).*	
9121	Autotreni, autoarticolati e trattori con rimorchio per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi non su guida *(autogru, ecc.; compreso il traino di autoveicoli).*	160
9122	Autoveicoli per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.	87
9123	Servizi pubblici di linea e fuori linea, urbani ed extraurbani per trasporto di persone, effettuati con autoveicoli, filoveicoli e rimorchi.	25
9124	Servizio di noleggio con o senza autista e da piazza. Scuole guida.	36
9125	Trasporto mediante trazione animale o someggio *(barrocciai, vetturini, ecc.; compreso il carico e scarico).*	160
9126	Trasporto mediante slitte o lizzatura.	66

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
9130	**Trasporti per vie d'acqua interne** *(lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc.)* **con navi e imbarcazioni di ogni tipo** *(comprese le officine di manutenzione e riparazione ed escluse le attività cantieristiche, per le quali v. sottogruppo 6420)*; **servizi a bordo** *(di ristorante, di cabine, di assistenza, ecc.)*.	31
9140	**Esercizio di bacini di carenaggio; recupero di navi; lavori subacquei.**	
9141	Bacini di carenaggio.	148
9142	Recupero di navi e lavori subacquei in genere.	88
9150	**Trasporti aerei con elicotteri.**	160
9160	**Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società aeroportuali, da compagnie aeree e da società petrolifere.**	26
9200	**Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali.**	
9210	**Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti.**	
9211	Carico, scarico, facchinaggio di bagagli.	33
9212	Carico, scarico, facchinaggio di qualunque merce.	43
9220	**Carico, scarico, facchinaggio nei porti e a bordo delle navi** *(sottobordo, con chiatte o dalla banchina; a bordo, stivaggio o disistivaggio)*.	147
9230	**Carico, scarico, facchinaggio nei casi non previsti nei sottogruppi precedenti.**	
9231	Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli.	42
9232	Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce.	64
9300	**Depositi.** **Esercizio dell'attività di deposito con le sole lavorazioni ad essa strettamente inerenti** *(magazzinaggio, movimentazione, travaso, imbottigliamento, insaccatura, imballaggio, pesatura, ecc.; esclusa ogni attività di produzione o di trasformazione, per le quali v. voci relative)*. **Magazzini di vendita all'ingrosso e per corrispondenza.**	
9310	**Depositi e magazzini con attrezzature meccaniche o termiche.**	43
9320	**Depositi e magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche.**	26
9330	**Autorimesse e stazioni di servizio; distributori di carburante, di gas liquidi e di olii minerali. Autosaloni** *(per i lavori di officina v. voce 6412)*.	27

GRANDE GRUPPO 0

VARIE.

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
0100	**Esercizi.**	
0110	**Alberghi, locande, pensioni, alberghi diurni, bagni pubblici a vasca e a doccia, ospizi, orfanotrofi, brefotrofi, istituti di correzione, collegi, colonie e simili** *(compresi i servizi annessi; se a sé stanti, v. voci specifiche).* **Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie.**	24
0120	**Stabilimenti balneari su mare, lago o fiume, campings; villaggi turistici.** *(Compresi i servizi annessi; se a sé stanti, v. voci specifiche).*	48
0130	**Esercizi di vendita al dettaglio** *(compresi: l'eventuale confezione di prodotti per la vendita diretta al pubblico, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti).*	
0131	Rivendita al dettaglio, anche in forma ambulante, di merci, generi alimentari e bevande.	16
0132	Macellerie con mattazione.	56
0133	Macellerie senza mattazione.	33
0200	**Servizi sanitari e mortuari.**	
0210	**Servizi sanitari. Personale sanitario e addetti al funzionamento dei normali servizi e alla ordinaria manutenzione degli impianti** *(ascensori, lavanderie, cucine, laboratori, impianti sanitari e di riscaldamento, ecc.).*	
0211	Ospedali, cliniche, case di cura, di salute e di maternità, sanatori, lazzaretti, stabilimenti per bagni termali, idroterapici ed idropinici, gabinetti per cure fisiche, gabinetti radiologici, dispensari, ambulatori medici, istituti per cure estetiche e simili.	19
0212	Soccorso di urgenza e trasporto di malati *(Croce Rossa, Croce Verde e simili; soccorso ai naufraghi).*	34
0213	Sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione *(di ambienti, navi, indumenti, oggetti, ecc.).*	31
0220	**Servizi mortuari.**	
0221	Servizi dei cimiteri *(becchini, camere mortuarie, forni crematori, ecc.).*	29
0222	Imprese di pompe funebri.	38
0300	**Servizi di pulitura.**	
0310	**Pulitura dei pavimenti, lavatura di vetri, insegne e simili; pulitura di camini e canne fumarie** *(spazzacamini)*; **spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti; sgombero della neve dai tetti.**	33
0320	**Vuotatura dei pozzi neri** *(compreso il trasporto del bottino)* **e pulitura delle fogne.**	73
0330	**Servizi di nettezza urbana** *(pulitura di strade e piazze, spazzatura di immondizie, mota e neve, lavatura e innaffiamento, ritiro dei rifiuti dagli stabili, ecc.)*; **lavorazioni connesse con i materiali di rifiuto** *(trasporto, cernita, utilizzazione, distribuzione, ecc.).*	42
0340	**Servizi di pulitura nelle stazioni autofiloferrotranviarie e nei parchi ferroviari** *(compresa la pulitura del materiale mobile)*, **nelle stazioni aeree e marittime. Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e rimozione dei rifiuti.**	38
0400	**Servizi di sorveglianza.**	
0410	**Servizi di sorveglianza, di sicurezza e custodia.**	
0411	Addetti alla estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, ai soccorsi di urgenza, ecc.; *(comprese le istruzioni e le esercitazioni).*	144
0412	Guardie giurate in genere *(di sicurezza, vigilanza, custodia, guardie notturne, investigative, ecc.).*	45
0413	Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapesca.	44
0414	Guardiani nei cantieri e stabilimenti industriali, agli scali e depositi ed al trasporto di materiale in genere, alle autorimesse ed ai posteggi di autoveicoli; nei porti *(scali, moli, navi, galleggianti in genere)* e di fari; alle polveriere ed ai depositi di aggressivi chimi-	

CLASSIFICAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
	ci: custodi e sorveglianti ad opere idrauliche *(addetti alle chiuse o pescaie, ai ponti girevoli, alla custodia delle dighe ed agli argini dei fiumi, torrenti, canali, ecc.).* *Per la guardiania effettuata da guardie giurate, v. voce 0412).* Addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto *(smarcatori, misuratori, ecc.).*	31
0415	Accalappiacani e addetti alla protezione animali.	23
0500	**Spettacoli e divertimenti pubblici, sport, mostre.**	
0510	**Spettacoli pubblici: teatri, cinematografi** *(compresa l'eventuale attività di avanspettacolo)*; **carri di Tespi e simili; circhi e serragli.**	29
0520	**Mostre. Esposizioni fisse: industriali, d'arte, ecc.** *(personale di sorveglianza e di servizio).* **Esposizioni mobili** *(compreso il personale addetto al trasporto).* **Allestimento vetrine a sè stante. Giardini zoologici** *(tutte le attività).*	29
0530	**Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali** *(bengala, castagnole, fiamme, fontane a getti, mortaretti, stelle, ecc.)*; **montaggio dei parchi, allestimento ed accensione di castelli per fuochi artificiali e simili.**	160
0540	**Allestimento di luminarie, lavori di addobbo e decorazione per cerimonie, feste, spettacoli pubblici** *(addobbo di chiese, case, strade, galleggianti, ecc.).*	160
0550	**Sport e divertimenti pubblici.**	
0551	Stadi ed attrezzature sportive *(campi per giuoco del calcio, della pallacanestro, del tennis; sferisteri; campi e locali per pattinaggio, tiro a segno, tiro al piattello, tiro al piccione e simili; piste e trampolini da sci, piscine, palestre, velodromi, autodromi, ippodromi, cinodromi, ecc.)*; sale da giuoco *(bowling, micropiste, flipper, ecc.).* *(Compresi i servizi annessi; se a sè stanti, v. voci specifiche).*	48
0552	Parchi di divertimento *(giostre, altalene, montagne russe, toboga, grandi ruote, bersagli, ecc.).* *(Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio del materiale).*	87
0600	**Industria cinematografica e discografica. Radiotelevisione.**	
0610	**Industria cinematografica.**	
0611	Produzione di films, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione: teatri di posa; noleggio di mezzi tecnici.	31
0612	Stabilimenti di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche.	6
0613	Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione e registrazione sonora; case di distribuzione di films.	7
0620	**Produzione ed incisione di dischi, registrazione e riproduzione di nastri, musicassette e videocassette.**	22
0630	**Produzioni radiotelevisive** *(per il personale delle stazioni di trasmissione, v. sottogruppo 4130; per la produzione di films, cortometraggi e inserti pubblicitari, v. voce 0611).*	11
0700	**Istituti sperimentali e di ricerca scientifica. Scuole. Corsi di istruzione professionale. Cantieri scuola.**	
0710	**Istituti sperimentali e di ricerca scientifica** *(istituti fisici, chimici, mineralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.)*; **laboratori di analisi** *(chimiche, biologiche, ecc.).*	12
0720	**Scuole di ogni ordine e grado** *(esperienze ed esercitazioni pratiche e di lavoro).* **Corsi di istruzione professionale** *(corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, ecc.. Esclusi i corsi che comportino partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse).*	9
0730	**Cantieri scuola: per opere di pubblica utilità e di rimboschimento.**	41
0740	**Lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti dalle Amministrazioni statali, dai Consorzi di bonifica e dagli Enti di miglioramento fondiario.**	53
0750	**Rilievi idrografici, geodetici e topografici** *(eseguiti da ingegneri, agronomi, diplomati e assistenti compresi i canneggiatori, portatori, ecc.).*	22
0800	**Servizi vari e lavori non altrimenti classificati.**	
0810	**Lavori e servizi vari.**	

CLASSIFI-CAZIONE	LAVORAZIONE	TASSO
0811	Personale di istituti, enti ed uffici in genere, personale di servizio in genere *(addetti ai caselli autostradali, dipendenti delle agenzie di recapito, addetti alla piccola e generica manutenzione, uscieri, fattorini, custod., portieri, autisti, inservienti, sacrestani, campanari, ecc.).*	20
0812	Personale dipendente da Comuni addetto a lavori e servizi vari svolti promiscuamente e in rapporti quantitativamente così modesti e variabili da rendere praticamente impossibile il riferimento alle voci competenti per le singole lavorazioni.	30
0813	Addetti ai centri di elaborazione dati *(elettronici o meccanografici)* od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, registratori di cassa, ecc..	5
0820	**Servizi di pubblicità. Affissione di stampati *(attacchini)*, collocazione di tele e cartelli in genere, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi: portatori di cartelli in luoghi pubblici.**	46
0830	**Barbieri, parrucchieri e simili.**	11
0840	**Viaggiatori, piazzisti e simili.**	
0841	Viaggiatori e piazzisti.	14
0842	Viaggiatori e piazzisti che provvedono anche al trasporto ed alla consegna della merce.	21
0843	Personale non previsto da altre voci di tariffa che, nell'esercizio delle proprie mansioni, si avvale non in via occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.	14

MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

Art. 1.

Tariffa dei premi

1. La tariffa dei premi è ordinata secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, ciascuno dei quali è articolato in gruppi, sottogruppi e voci.

2. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutte le voci in esse comprese.

Art. 2.

Lavorazioni

1. Agli effetti della tariffa, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Nelle predette operazioni complementari e sussidiarie rientrano il trasporto, il magazzinaggio, la custodia, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fine di imballaggio.

Art. 3.

Classificazione

1. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso si fa riferimento alla voce prevista per qust'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.

Art. 4.

Lavorazione non prevista

1. Nella ipotesi di lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, la classificazione viene effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria.

Art. 5.

Tasso medio nazionale

1. Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nel corrispondente sottogruppo o voce.

2. Il tasso corrispondente a ciascuna lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzioni del periodo 1983-1985, preso in considerazione per la formazione della tariffa.

Art. 6.

Calcolo degli oneri

1. Gli oneri considerati sono quelli finanziari relativi agli infortuni ed alle malattie professionali del periodo di osservazione di cui al precedente comma 2 dell'art. 5, alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni nonché all'ammortamento delle spese da sostenere per i miglioramenti delle rendite pregresse.

2. Per gli oneri non rilevati direttamente si ricorre a valori medi desunti dai bilanci consuntivi dell'I.N.A.I.L.; in particolare sono desunte dai bilanci le percentuali di caricamento per la copertura delle prestazioni integrative dell'assicurazione, delle spese generali, dei contributi obbligatori e degli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da definire al momento di formazione della tariffa.

3. Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata, ai sensi dell'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è detratto l'onere corrispondente alla rendita cessata per l'unificazione, valutata in base al grado di inabilità considerato ai fini del pagamento prima dell'unificazione stessa.

Art. 7.
Rischio sperequato

1. Qualora l'I.N.A.I.L., anche a seguito di richiesta motivata avanzata dalle Organizzazioni sindacali di categoria, accerti che il rischio inerente ad una determinata voce di tariffa abbia un andamento tale da far risultare sperequata di oltre il venti per cento la misura del relativo tasso medio, è stabilito un tasso medio diverso da quello previsto nella presente tariffa, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.

Art. 8.
Tasso medio ponderato

1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni e qualora queste non costituiscano un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le stesse — pur individuabili nei loro elementi tecnici e classificabili, quindi, con appropriata voce di tariffa — e tra le corrispondenti masse di retribuzione, è applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse.

2. Il tasso di premio risultante dalla predetta ponderazione è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi.

Art. 9.
Denuncia dei lavori

1. Il datore di lavoro, prima dell'inizio della propria attività, deve presentare alla competente sede territoriale dell'I.N.A.I.L., per ogni singolo lavoro, apposita denuncia contenente tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo predisposto dall'I.N.A.I.L stesso.

2. L'I.N.A.I.L., istituita la posizione assicurativa, comunica al datore di lavoro la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati ai lavori denunciati. Nell'ipotesi prevista dal precedente art. 8, sono comunicate le voci applicate, i relativi tassi medi, le percentuali di incidenza delle voci stesse ed il tasso medio ponderato che ne risulta.

3. L'I.N.A.I.L. può chiedere la presentazione di apposita denuncia per tutti quei lavori per i quali lo ritenga opportuno.

4. L'I.N.A.I.L. può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di quelli per i quali è già in atto una posizione assicurativa, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità, e negli altri casi nei quali ne ravvisi la opportunità.

Art. 10.
Denuncia di variazione dell'attività

1. Il datore di lavoro deve presentare apposita denuncia per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.).

2. Qualora la variazione comporti una classificazione diversa da quella in precedenza applicata, l'oscillazione del tasso medio di cui ai successivi articoli 16 e 19 viene determinata soltanto sulla base degli elementi relativi alla nuova classificazione senza considerare gli elementi relativi alla precedente. Tale criterio si applica anche nel caso di variazione delle incidenze percentuali delle singole voci considerate ai fini della determinazione del tasso medio ponderato allorquando dette incidenze risultino variate rispetto alle precedenti di oltre il cinquanta per cento.

Art. 11.
Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

1. Per i lavori a carattere temporaneo esercitati da uno stesso datore di lavoro in più luoghi, compreso ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'I.N.A.I.L., il datore di lavoro deve presentare la denuncia di ogni singolo lavoro e di ogni eventuale sua modificazione alla sede dell'I.N.A.I.L nella cui circoscrizione l'azienda ha la sua sede legale.

2. Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa sono inclusi in una unica posizione assicurativa gestita dalla sede dell'I.N.A.I.L. di cui al comma precedente. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro, con provvedimento adeguatamente motivato, ad alle sedi dell'I.N.A.I.L. competenti per territorio.

3. Il datore di lavoro deve dare all'I.N.A.I.L. tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai suddetti singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

Art. 12.
Accentramento delle posizioni assicurative

1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso una unica sede dell'I.N.A.I.L. delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui al precedente art. 11, deve presentare motivata istanza alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dall'ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'I.N.A.I.L. presso la quale si chiede l'accentramento. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione dell'istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell'I.N.A.I.L.

2. Il datore di lavoro deve dare all'I.N.A.I.L. tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

3. È facoltà dell'I.N.A.I.L. revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel precedente capoverso.

Art. 13.
Provvedimenti di riclassificazione

1. L'I.N.A.I.L., accertato in qualsiasi momento che la classificazione e la relativa tassazione applicate sono errate, procede alle necessarie rettifiche, dandone comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato. Il relativo provvedimento ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, fatta salva l'applicazione dele sanzioni previste per i casi di incompleta od erronea denuncia che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.

2. La rettifica della classificazione comporta, con la stessa suddetta decorrenza, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi dei successivi articoli 16 e 19.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di accertata variazione delle incidenze percentuali delle singole voci di tariffa.

Art. 14.
Istanze di riclassificazione

1. Il datore di lavoro può presentare istanza di rettifica della classificazione e della tassazione operate dall'I.N.A.I.L., fornendo la prova che i lavori sono stati erroneamente classificati e tassati. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione.

2. La rettifica della classificazione comporta, con la stessa suddetta decorrenza, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi dei successivi articoli 16 e 19.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di accertata variazione delle incidenze percentuali delle singole voci di tariffa.

Art. 15.
Calcolo del premio di assicurazione

1. Il premio, dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi dei successivi articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 16.
Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla effettiva situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

2. Il tasso di premio che scaturisce dall'oscillazione prevista dal precedente comma è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi, pur se, per effetto dell'arrotondamento, vengono ad essere superati i limiti dell'oscillazione.

3. In caso di ponderazione, la misura dell'oscillazione e del conseguente tasso applicabile opera sul tasso unico, di cui al precedente art. 8 arrotondato al secondo decimale.

4. La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.

Art. 17

Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui al precedente art. 16, deve fornire tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'I.N.A.I.L.; qualora da tali elementi risulti la osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'I.N.A.I.L. applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.

2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui al precedente art. 16, con istanza — da spedire alla competente sede territoriale dell'I.N.A.I.L. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento — motivata con la specificazione delle effettive misure poste in atto ai fini della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

Art. 18

Aumento del tasso medio nei primi due anni di attività

1. L'I.N.A.I.L., qualora risulti la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento è comunicato dall'I.N.A.I.L. al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e decorre dalla data di inizio dei lavori.

Art. 19.

Oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività

1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda quale risulta dal tasso specifico aziendale determinato ai sensi del successivo art. 20.

2. Il tasso di premio che scaturisce dall'oscillazione prevista dal presente articolo è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi, pur se, per effetto dell'arrotondamento, vengono ad essere superati i limiti dell'oscillazione.

3. In caso di ponderazione, la misura dell'oscillazione e del conseguente tasso applicabile opera sul tasso unico, di cui al precedente art. 8 arrotondato al secondo decimale.

Art. 20.

Criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività

1. Il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione, o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistico-economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali.

2. Gli operai-anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così determinata:

a) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono uguali o superiori a 10 nell'anno, si calcola la retribuzione media giornaliera di tali casi e si moltiplica la stessa per trecento;

b) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono inferiori a 10 nell'anno, si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera dell'anno stesso relativa al grande gruppo cui la posizione assicurativa appartiene, quale risulta dal bilancio consuntivo dell'I.N.A.I.L., e si moltiplica detta retribuzione per trecento.

Nei casi in cui la posizione assicurativa è classificata a più voci di tariffa, la retribuzione media giornaliera è quella risultante dalla media aritmetica ponderata delle retribuzioni medie dei grandi gruppi a cui la posizione appartiene. Per la suddetta ponderazione si adottano le incidenze delle retribuzioni imponibili.

Gli operai-anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni.

3. L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:

a) 1/3, se gli operai-anno del periodo di cui al precedente comma primo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;

b) 1/2, se superano i 100 fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;

c) 2/3, se superano i 200 fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;

d) l'intera differenza, se superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.

All'oscillazione di cui al comma precedente si aggiunge una ulteriore oscillazione pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero degli operai-anno del periodo.

Detta oscillazione è in concreto determinata come segue:

Operai-anno	Scarto % tra tasso specifico e tasso di tariffa		
	5%	10%	15%
fino a 100	oltre 50 fino a 60	oltre 60 fino a 70	oltre 70
da 101 a 200	oltre 40 fino a 50	oltre 50 fino a 60	oltre 60
da 201 a 500	oltre 30 fino a 40	oltre 40 fino a 50	oltre 50
oltre 500	oltre 25 fino a 30	oltre 30 fino a 35	oltre 35

4. Il datore di lavoro, qualora non sia stata applicata la riduzione massima del quindici per cento del tasso medio prevista dal precedente comma 3, può comunque ottenere, indipendentemente dal numero degli operai-anno, la riduzione nella predetta misura se nel periodo di cui al precedente comma 1 non si siano verificati infortuni o malattie professionali e siano state attuate le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. A tal fine il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento dell'I.N.A.I.L. di cui al successivo art. 21, deve inviare istanza — da spedire alla competente sede territoriale dell'I.N.A.I.L. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento — motivata con la specificazione delle effettive misure poste in atto ai fini della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento cui si riferisce l'istanza suddetta.

5. L'I.N.A.I.L., qualora risulti che nel periodo di cui al precedente comma 1 non siano state osservate da parte del datore di lavoro le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica, indipendentemente dal numero degli operai-anno di cui al precedente comma 3, l'aumento del quindici per cento del tasso medio previsto dallo stesso comma. Il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere notificato al datore di lavoro nei modi, nei termini e con la decorrenza di cui al successivo art. 21.

6. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione, ai fini della valutazione complessiva degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragioni sociali, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro dal settore artigianale al settore industriale o viceversa.

Art. 21
Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi

1. L'I.N.A.I.L. comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui ai precedenti articoli 19 e seguenti. Il relativo provvedimento, motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.

Art. 22.
Contenzioso amministrativo

1. Avverso i provvedimenti dell'I.N.A.I.L. riguardanti l'applicazione della tariffa dei premi, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti dello stesso testo unico, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'I.N.A.I.L. opposizione da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.

2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'I.N.A.I.L., l'opposizione stessa si intende respinta.

3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'I.N.A.I.L. oppure nel caso di mancata pronuncia dell'I.N.A.I.L. stesso nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico. Il provvedimento dell'I.N.A.I.L. di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere adeguatamente motivato.

4. Nella opposizione alla sede dell'I.N.A.I.L. o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.

5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro puo proporre, nel termine e con le modalità previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione.

Art. 23.
Pagamento dei premi in caso di ricorso

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa, negli altri casi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

2. Qualora l'impugnazione riguardi la classificazione, l'oscillazione di cui ai precedenti articoli 16 e 19, in attesa della decisione della commissione stessa, è applicata provvisoriamente, nel caso di prima applicazione con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione contestata, negli altri casi con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

3. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio è liquidato in base al tasso fissato dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del menzionato testo unico.

Art. 24.
Modalità di pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi e degli eventuali accessori deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli uffici postali e le banche indicati dall'I.N.A.I.L. Costituisce prova dell'eseguito pagamento e della data di esso la ricevuta del versamento.

2. Il pagamento eseguito presso una azienda di credito non indicata dall'I.N.A.I.L. si intende effettuato il giorno corrispondente a quello della valuta attribuita all'I.N.A.I.L. medesimo dalla banca convenzionata.

3. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'I.N.A.I.L. dall'ente esattore.

Art. 25.
Disposizioni transitorie

1. Per le posizioni assicurative in corso alla data del 1° luglio 1988, l'I.N.A.I.L. comunica al datore di lavoro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tariffa da valere con effetto 1° luglio 1988, la classificazione adottata per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio.

2. Per le posizioni assicurative alle quali, alla data del 1° luglio 1988, siano applicabili le norme di cui agli articoli 19 e seguenti, l'I.N.A.I.L. notifica, con la predetta comunicazione, anche il tasso da applicare per il secondo semestre 1988.

3. Per le posizioni assicurative alle quali alla data del 30 giugno 1988 risulti applicata l'oscillazione in aumento o in riduzione, nella misura fissa del 10% prevista dal paragrafo 15 delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi approvate con decreto ministeriale 14 novembre 1978, l'I.N.A.I.L. comunica l'oscillazione di cui agli articoli 16 e seguenti delle presenti «Modalità» nella misura fissa del 15%.

4. Se alla data del 1° luglio 1988 il datore di lavoro esercita lavori a carattere temporaneo, la posizione assicurativa unica di cui al precedente art. 11 è istituita in occasione della richiesta di proroga di lavori già denunciati o della denuncia di ulteriori lavori a carattere temporaneo, presentate all'I.N.A.I.L. successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme. In tale occasione il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori temporanei in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l'anno di inizio dei nuovi lavori o di proroga di quelli in corso, i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell'I.N.A.I.L.

5. Finché non avrà effetto la suddetta posizione assicurativa unica, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli 19 e seguenti rimane determinata ai sensi del paragrafo 10, primo comma, delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi approvate con decreto ministeriale 14 novembre 1978.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascriti.

Note alle premesse:

— L'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, è cosi formulato:

«Art. 40. — Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'I.N.A.I.L.

(Omissis).

La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39».

— Il decreto ministeriale 14 novembre 1978 è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978.

88A2716

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Finanziamento di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Considerata, pertanto, la necessità di fissare i criteri di ammissibilità dei progetti ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali i soggetti interessati formuleranno l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 237 del 30 maggio 1988 con la quale vengono evidenziate particolari esigenze di intervento in materia di acquedotti;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

1. Possono essere ammessi al finanziamento di cui all'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i progetti presentati dalle regioni e dalle province autonome di opere relative ad acquedotti non di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni finalizzate:

1.1. alla razionalizzazione del servizio idrico mediante eliminazione o consistente riduzione delle perdite di acqua dovute a cause di natura tecnica o di vetustà degli impianti ivi compresa l'installazione di adeguati sistemi di controllo automatico delle perdite stesse;

1.2. all'ampliamento da effettuare su impianti esistenti allo scopo di estendere ad un maggior numero di utenti la fruizione del bene acqua ovvero di assicurare alla utenza più adeguate dotazioni idriche;

1.3. alla realizzazione *ex novo* od al completamento di impianti di acquedotto comprendenti le opere di presa, quelle di adduzione e le reti di distribuzione idrica all'utenza da eseguire anche separatamente;

2. Gli interventi di cui al punto 1 devono interessare esclusivamente opere di proprietà pubblica e destinate a rimanere tali nel tempo.

2.1. I progetti presentati devono essere finalizzati a conseguire immediati benefici in termini:

di incremento della dotazione idrica giornaliera per abitante relativamente ad utenze rifornite in maniera insufficiente dall'acquedotto esistente;

di estensione della collettività raggiunta dal servizio idrico;

di qualità, affidabilità e flessibilità del servizio stesso.

2.2. Gli interventi proposti devono essere coerenti con le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti e relative varianti già approvate e con gli indirizzi strategici dei piani regionali di risanamento delle acque, con particolare riferimento alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto.

2.3. Le caratteristiche delle acque distribuite mediante le opere da realizzare devono essere conformi ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, fissati dalle vigenti normative.

2.4. L'importo complessivo di ciascun progetto di intervento non deve essere inferiore al lire 1.000 milioni.

2.5. Le regioni e le province autonome, contestualmente alla presentazione dei progetti, dovranno indicare la fonte dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla restante quota di spesa posta a loro carico, tenuto presente che tale quota può anche essere coperta interamente dal mutuo della Cassa depositi e prestiti con gli oneri di ammortamento a carico del bilancio dell'ente mutuatario.

2.6. Per i progetti di intervento, le regioni e le province autonome devono aver acquisito tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e le pronunce di competenza di qualsiasi amministrazione statale, regionale, locale o di altro ente pubblico, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche e, in particolare, le autorizzazioni prescritte dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sia agli effetti della disponibilità della risorsa idrica sia per l'attuazione delle opere di utilizzazione.

2.7. I progetti debbono essere stati approvati dagli organi tecnico-amministrativi istituzionalmente competenti.

2.8. Le regioni e le province autonome sono tenute a presentare al Ministero dei lavori pubblici, unitamente agli elaborati di progetto, una scheda riassuntiva degli elementi di caratterizzazione dell'intervento, desumendoli dal progetto stesso.

Le schede sono compilate secondo le istruzioni che saranno fornite dal Ministro dei lavori pubblici con propria circolare. I progetti, corredati delle relative schede, saranno presentati al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici - Uffici tecnici - Piazzale Porta Pia - Roma, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

3. Nella presentazione dei progetti, le regioni e le province autonome devono indicare il relativo ordine di priorità, formulato tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi sottoelencati in ordine decrescente di rilevanza:

3.1. eliminazione o consistente riduzione delle perdite d'acqua distribuita dall'acquedotto esistente;

3.2. rifornimento idrico di aree di utenza caratterizzate da insufficienza delle dotazioni d'acqua per abitante;

3.3. soddisfacimento delle esigenze idriche nei periodi di maggior consumo stagionale di aree a vocazione prevalentemente turistica;

3.4. completamento funzionale di schemi acquedottistici esistenti anche al fine di interconnettere tra loro più impianti e di migliorarne l'affidabilità complessiva.

4. Le richieste di mutuo, a pena di decadenza, dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dei lavori pubblici di ammissione ai benefici, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione.

5. La Cassa depositi e prestiti trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici l'elenco dei progetti per i quali sono stati concessi i mutui.

6. Non appena avvenuta la consegna dei lavori, le regioni e le province autonome faranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici copia conforme all'originale del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove la consegna dei lavori non avesse luogo entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del mutuo, il Ministro dei lavori pubblici revocherà l'autorizzazione alla concessione del mutuo, dandone contestuale comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. Peraltro, la Cassa non provvederà ad alcuna erogazione se non dopo la consegna dei lavori.

7. Le economie realizzate sui singoli progetti, ivi compresi i ribassi d'asta, potranno essere utilizzati dagli enti mutuatari per perizie suppletive relative ai progetti medesimi.

Qualora non si verificassero esigenze di perizie suppletive, le economie realizzate saranno redistribuite dal Ministro dei lavori pubblici, unitamente alle somme resesi disponibili a seguito di revoche.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A2732

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 41, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto necessaria per l'esecuzione, da parte delle province, di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, le province sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con oneri di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1990 a carico del bilancio dello Stato;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che, per gli interventi di cui sopra, i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri prevedano, in particolare, la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo;

Considerato che il settore degli interventi sulle strade provinciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 8/72 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 nonché delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, ricade nelle competenze delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerata, pertanto, la necessità di fissare i criteri di ammissibilità dei progetti ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, gli obiettivi primari in base ai quali i soggetti interessati formuleranno l'ordine di priorità delle opere da realizzare e da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1419 del 31 maggio 1988 con la quale vengono evidenziate particolari esigenze di intervento in materia di strade provinciali;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

1. Possono essere ammessi al finanziamento di cui all'art. 17, comma 41, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i progetti di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali.

Tali interventi debbono tendere al recupero delle caratteristiche funzionali originali dei tratti stradali, anche attraverso interventi integrativi e correttivi quali rafforzamento di pavimentazioni o di opere d'arte, eliminazione di tratti particolarmente pericolosi (eliminazione di passaggi a livello, sistemazione zone franose interessanti i tratti predetti, recupero ed aggiornamento di segnaletica) che non alterino le originarie caratteristiche delle strade formalmente classificate provinciali.

2. L'ordine di priorità dovrà tener conto delle sottoelencate tipologie d'intervento in ordine decrescente di rilevanza:

interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi (cosiddetti punti neri, passaggi a livello, ecc.) e finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, comprensivi — se necessario — anche dell'aggiornamento e del recupero della segnaletica stradale;

interventi tesi a facilitare i collegamenti con le aree interessate dai prossimi campionati mondiali del 1990;

interventi su tratti a più intenso traffico viario da individuarsi attraverso gli indici di traffico rilevati dal censimento espletato dalle regioni con il coordinamento del Ministero dei lavori pubblici;

interventi su tratti di strade a servizio di bacini ad alta densità demografica;

potenziamento delle strade provinciali in aree non servite da viabilità alternativa o di collegamento;

ogni altro intervento di sistemazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade provinciali.

3. Per i progetti di interventi le amministrazioni provinciali devono aver acquisito tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e le pronunce di competenza di qualsiasi amministrazione statale, regionale, locale o di altro ente pubblico, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Dovranno inoltre indicare la fonte dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla restante quota di spesa posta a loro carico, tenuto presente che tale quota può essere anche coperta interamente dal mutuo della Cassa depositi e prestiti con gli oneri di ammortamento a carico del bilancio dell'ente mutuatario.

4. Non saranno presi in considerazione, ai fini dell'autorizzazione alla concessione del mutuo, i progetti che non risultino esecutivi e caratterizzati da un livello di elaborazione tale da consentire la consegna dei lavori entro un anno a decorrere dalla data di concessione del mutuo.

5. Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, contestualmente al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali - Roma, e alle regioni di rispettiva competenza.

Entro i successivi venti giorni da detta scadenza le regioni competenti e le province autonome di Trento e Bolzano, dovranno inviare al Ministero dei lavori pubblici un elenco in cui siano individuati in ordine di priorità, sulla base dei criteri della presente delibera, i progetti di cui si chiede il finanziamento nelle rispettive circoscrizioni.

In caso di inerzia da parte delle regioni il Ministero dei lavori pubblici provvederà direttamente alla individuazione delle priorità.

6. Le richieste di mutuo, a pena di decadenza, dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dei lavori pubblici di ammissione ai benefici, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione.

7. Non appena avvenuta la consegna dei lavori, le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e Bolzano faranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici copia conforme all'originale del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ove la consegna dei lavori non avesse luogo entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del mutuo, il Ministro dei lavori pubblici revocherà l'autorizzazione alla concessione del mutuo dandone contestuale comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. Peraltro, la Cassa depositi e prestiti non provvederà ad alcuna erogazione se non dopo la consegna dei lavori.

8. La Cassa depositi e prestiti trasmetterà al Ministero l'elenco dei progetti per i quali sono stati concessi i mutui.

9. Di norma le economie realizzate anche a seguito dei ribassi d'asta, verranno redistribuite dal Ministro dei lavori pubblici unitamente alle somme resesi disponibili in conseguenza di revoche.

Qualora si verificassero esigenze di perizie suppletive e in relazione al progetto già appaltato sussistessero economie, le stesse potranno essere utilizzate per il finanziamento di dette perizie.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A2733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove orali relative al concorso, per esami, a due posti di segretario, nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 agosto 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante la data, l'ora e la sede di svolgimento delle prove orali relative al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1987.

88A2703

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società «Cooperativa ACSI-ANTeL per lo sviluppo dell'attività del tempo libero, dell'opera artistica e dello sport - Società cooperativa a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1988, la società «Cooperativa ACSI-ANTeL per lo sviluppo dell'attività del tempo libero, dell'opera artistica e dello sport - Società cooperativa a r.l.», in Modena, costituita per rogito notaio dott. Pietro Barbieri in data 19 luglio 1976, repertorio n. 24890, registro società 11713, tribunale di Modena, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fausto Vergnanini, viale Trento e Trieste, 2, Finale Emilia (Modena).

88A2735

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 20 giugno 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Ifirevi - Italiana di revisione S.r.l.», in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 20 giugno 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «C.I.F. - Compagnia fiduciaria italiana S.r.l.», in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 22 giugno 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fidar S.p.a.», in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 22 giugno 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fiduciaria indipendente S.r.l.», in Carpenedolo (Brescia), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

88A2734

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 6/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Cologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221